

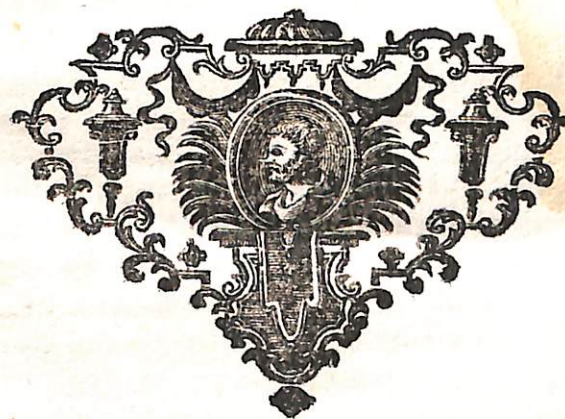
RAGIONAMENTO

Per la Città , e gli Cittadini di Altamura

C O N T R O

Al Signor Duca di Castel Garagnone
D. Tommaso Mazzaccara.

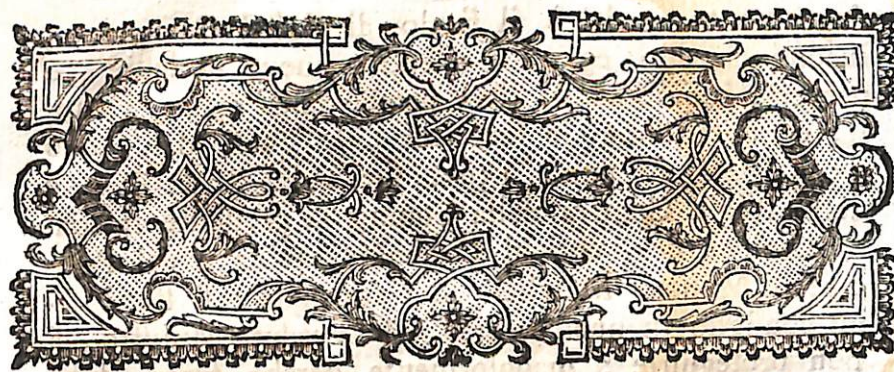
*Commissario l'imparzialissimo Illustre Marchese Sig.
D. Saverio Danza meritevolissimo, e dottissimo
Regio Consigliero.*



GATTINI
D
153

DONO EREDI DI
NICOLA E NICOLETTA GATTINI

In Banca di Basile:
Appressa allo Scrivano Narducci :



D. O. M.

Comechè la città di Altamura, ed i suoi cittadini abbiano mai sempre nel tempo andato contesto con personaggi ragguardevoli, illustri, e prepotenti, per mantenersi nel legittimo, giusto, ed immemorevol possedimento conseguito con ampio titolo da' predecessori Sovrani di questo Regno, di usare, ed usufruttare dell'intero territorio di Castel Garagnone; pure hanno essi continuamente, e semprechè sia stato loro mosso litigio, riportate favorevoli le sentenze tanto dal Supremo Senato del S. R. C., quanto dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, a cui si sono anche i più rispettabili Consiglieri di que' tempi aggiunti, ed uniti.

Rimasero essi nella loro pace, e nel pieno, e quieto possedimento de' loro diritti, e dello uso della superficie dell'anzidetto intero territorio del Garagnone, dal tempo delle accennate sentenze, fino all'anno 1709.; allora quando pervenuto in mano del fu Signor Duca Mazzaccara Reggente del Collateral Consiglio (prepotentissimo per le sublimi cariche di Magistratura, che

degnamente meritò) il feudo di Castel Garagnone , incominciarono eglino a risentire nuove molestie , e perverse inquietudini . Ma perchè falsi erano i titoli , ed apertissime le sentenze , le quali dall' anno 1524. fino all' anno 1591. furon dal S. R. C. , e dalla Regia Camera della Sommaria profferite in contraddizione degli antichi Duchi di Gravina , e del Principe di Monaco Marchese di Campagna ; si stimò sano consiglio di quell'accorto , ed avveduto Ministro , di non proseguirle ; maggiormente perchè furon dagli Altamurani con solleciti provvedimenti del S. R. C. tosto represse , ed abbattute .

Ma avendo fatto egli prender dal suo Procuratore nell' anno 1713. due processi voluminosissimi , in cui le liti suddette , e le decisioni , e sentenze si contengono ; e quelli (con quale buona fede , e con quale sincerità di costume non sò) nascosti , ed occultati ; si stimò ancora di celar que' pensieri , i quali nudrivansi , per indi metterli in opera in tempi più rimoti , ed allorchè da questo mondo il Procuratore , il quale i processi aveva presi , fosse trapassato . In fatti nell' anno 1736. credendosi da' suoi Signori figli , ed eredi perduta già la memoria delle passate cose , e dell' occultazione de' processi ; di bel nuovo si videro poste in campo mille stranezze , ed altrettante ingiustissime , ed impertinentissime pretese , le quali però fino al dì d' oggi non mai han potuto nè molto , nè poco recar minimo pregiudizio agli Altamurani , che non avessero de' loro diritti pienamente in quel territorio usato , ed a seconda di loro ragione perfettamente goduto .

Che i rammentati due processi sieno stati occultati da colui , il quale tragge comodo , ed utile (ma reo però , e punibile) dalla loro occultazione , egli è trop-

tropo manifesto , ed indubitato ; e si ravviserà nel proseguimento del mio ragionare , chi mai quegli sia , il quale da cotesta occultazione tragga vantaggio ; ed indi rimanerà convinto il reo autore di cotesta detestabile malvagità . E se bene la Provvidenza non abbia permesso di far anche interamente disperder , e smarrir le sentenze ; si procura però col beneficio di così detta occultazione , dar ad esse quella sinistra interpretazione , la quale altrimenti si ravvisa , in leggendo ne' processi tutto ciò , che fu dedotto , e quello su di cui le sentenze furono interposte , e promulgate .

Io però , che per ordine del Re Signor nostro , e del S. R. C. son costretto a difender la città d' Altamura , ed i suoi cittadini , contro agli intraprendimenti del Sig. Duca Pupillo D. Tommaso Mazzaccara , debbo sul bel principio palesare , che con mio dispiacimento a cotesta impresa mi pongo ; e ponendomi , lo fo soltanto per adempier quella obbligazione , e porre in opera quel rispetto , che ciascheduno Avvocato deve al Principe , ed al Magistrato , allorchè gli sia imposto d' intraprender , e sostenere la difesa di coloro , i quali o per amicizia , o per potenza dell' avversario , non trovino chi loro difenda . Ma perchè alcuni sognano , che non possa esser l' Avvocato costretto dal Magistrato a sostenere il patrocinio di chi che sia ; Io dico loro , che men convenevolmente si dicono essi Avvocati , allorchè l' obbligazione degli Avvocati , e la potestà del Magistrato sopra di loro ignorano ; poichè ciò non direbbono , quantunque volte diritto civile essi avessero appreso . Quindi acciò più tali sconvenevolezze non pronunziino , stimo a proposito di fargli apprendere ciò , che il Giureconsulto *Ulpiano* , coll' editto del *Pratore* , avvisa della seguente maniera : *Ait Prator . Si non habebunt advo-*
ca-

catum, ego dabo. Non solum iis personis hanc humanitatem Prator solet exhibere, verum etiam si sit quis alius, qui certis ex causis, vel ambitione adversarii, vel metu, patronum non invenerit (1). Onde poi a ragione gl'Imperadori *Valentiniano, Valente, e Graziano* imposero: Si quis vero monitus a Iudice, ea excusatione, quæ nequeat comprobari, cuicunque parti patrocinium denegaverit, careat foro: sciat etiam nunquam sibi ad agendum copiam posse restitui (2). Dalle quali determinazioni di diritto, ragionevolmente traggono gli eruditi, che con giustizia la nota d'infami meritano coloro, i quali, ricusando di obbedire in tali bisogni al Magistrato, per far, come suol dirsi, la corte ad altri; il loro patrocinio, agli oppressi specialmente, inumanamente denegano.

Or dunque dovendo io obbedire al Sovrano, ed al S.R.C., imprenderò la difesa degli Altamurani, e nel tempo stesso, chiedendo scusa alla parte avversa, dico a lei quello stesso, che premise *Cicerone*, allorchè imprese a difender *Lucio Murena* contro *Servio Sulpicio* Giureconsulto suo amicissimo: *Quare, quod dandum est amicitiae, large dabitur a me, ut tecum agam, Servi, non secus, ac si meus esset frater, qui mihi est carissimus: hoc in loco, quod tribuendum est officio, fidei, religioni, id ita moderabor, ut meminerim me contra amici studium, pro amici periculo dicere* (3). E perchè nel corso di cotesto mio ragionamento dovrò per difesa della causa riferir alcuni fatti, i quali da'processi si ravvisano; domando perciò condonazione se userò alcune espressioni proprie, ed atte

(1) *Ulpian. in l. i. §. Ait Prator, D. de postulando.*

(2) *L. Providendum 7. §. 1. Cod. cit. tit.*

(3) *Cicer. pro Lucio Murena, cap. 10.*

atte a spiegarli; mentre altrimenti facendo, e le cose de' loro proprj vocaboli Io spogliando, indebolerei la difesa della causa; onde poi di negligente difensore convenevolmente la taccia Io meriterei; e ragionevolmente perciò potrebbesi di me dire: *Negligenter defendi homines, sine scelere non posse*; come appunto avvisò lo stesso *Cicerone*; e quindi, *agam, quod causa desiderat, & non ultra, quam litium poscit utilitas* (1). Vengo alla causa.

Io non dovrò molto faticare, nè troppo beccarmi il cervello per evidentemente dimostrare allo stesso S. R. C., che l'Università della città di Altamura, ed i suoi cittadini stieno con giustissimo, e legalissimo titolo nell'immemorevole, e vetustissimo possedimento di pascere tutti gli animali con piena libertà di giorno, e di notte in tutto il territorio del Garagnone, d'ivi pernottare, di far case, pagliai, grotte, *jazzi*, e quanto mai gli venga talento a fare, senza pagamento veruno; e di seminare tutto quel terreno, che loro riesca grado di coltivare; ed allora di contribuire soltanto a beneficio del possessor del feudo di Castel Garagnone la mezza semenza. Di guisachè le concessioni antichissime fatte agli Altamurani, e la continuazione del possesso hanno costituito, e costituiscono i medesimi veri usufruttuarij, ed indipendenti superficiali dell'intero territorio dell'anzidetto feudo del Garagnone. E ch'egli sia così, eccone le dimostrazioni.

Sin dagli antichi tempi de' Principi di Taranto l'Università, e cittadini di Altamura pienamente usavano tutti gli anzidetti diritti nell'intero territorio del Garagnone, il qual'era allora nel dominio degli stessi Principi.

(1) *L. Quisquis 6. §. 1. Cod. de postulando.*

cipi. Passato il Regno in mano degli Aragonesi, e con esso anche il territorio del Garagnone, esercitavano tuttavia l'Università, e cittadini d'Altamura gli stessi diritti in quel territorio. Stimarono però nell'anno 1463. chiederne la conferma da *Ferdinando I.* d'Aragona; poichè avendo essi addomandata la conferma di molti altri loro privilegi; tralle grazie, e conferme chieste, si legge la seguente: *Item, che li cittadini di quella Terra possano pascolare loro bestiami, & seminare nel territorio Guaragnone, secondo hanno sempre costumato in tempo della Serenità del Principe senza pagamento nisuno. Placet Regia Majestati ad Regium beneplacitum* (1).

Addivenne tutto ciò a' 10. di Dicembre dell'anzidetto anno 1463. Ma a' 20. dello stesso mese di Dicembre del medesimo anno il Re *Ferdinando* concedette al Duca di Gravina Giacomo Orsino il territorio del Garagnone; e come, ed in quale guisa, e con quanta ristrezione fosse seguita la concessione, egli è ignoto; però da ciò, che addivenne dopo, s'intende bene qual diritto il Re sopra di quel territorio gli concedette; e quali altri diritti, e qual dominio agli Altamurani, e loro Università egli riserbò.

Non cessava il Duca di Gravina di continuamente inquietare l'Università, e cittadini d'Altamura nell'esercizio de' loro diritti, affine d'ampliar, e distendere la sua concessione oltre a' limiti, tra quali quella era stata ristretta; e più ricorsi da quelli eransi fatti al Re, e molte ordinazioni dal Re si erano fatte al Duca.

(1) Fol. 54. in principio Atti ad istanza dell'Università, e cittadini della città d'Altamura, coll'odierno Ill. Duca D. Tommaso Mazzaccara.

Duca di Gravina, affinchè si fosse dalle molestie, e dalle turbazioni astenuto. Finalmente nell'anno 1476., che vale a dire, dopo di 13. anni dal dì della conferma fatta agli Altamurani de' loro diritti nel territorio del Garagnone, avendo costoro nuovamente sposte le molestie, le quali venivan loro dal Duca inferite, il Re *Ferdinando* altro ordine diresse al Duca, da quale chiaramente, e spressamente si ravvisa, quali erano i diritti del Comune, e de' cittadini di Altamura; e che conceduto egli il Re al Duca aveva nel territorio del Garagnone. Io ne trascrivo qui fedelmente le parole tali quali si leggono. *Rex Siciliae &c. Illustris Dux. Consiliario nostro fideli dilecto. Ricordandove per più altre nostre lettere averve scritto, che non avessovi fatto dare molestia alcuna agli Uomini di Altamura circa l'usare de lo Territorio del Garagnone; mò per l'Università ed omini di quella Terra semo con querela confirmati, che nuovamente intendete fare difesa delle spiche di detto Territorio, in la quale difesa bisognerebbe cacciare lo bestame dal detto Territorio; & ultra volendo alcuno cittadino d'Altamura edificare case, curte, ed altre cose necessarie per uso delle loro massarie, voi non lo permetterete; e peranco essere pagato dall'affitto di detto Territorio, imperò nelli giorni primi passati avete fatto sigillare una casa fatta per uno Gentilomo de Altamura chiamato Zarlo Rossi, dove so dentro circa quaranta carra di grano, ricercando essere pagato detta spica, & ancora dell'affitto di detta casa, & avete ancora ordinato certe difese intorno alle curte degli Uomini di Gravina contro tenore del,, privilegio concesso a quelli d'Altamura per nostra Maestà. E perchè nostro fermo proposito è detti Omini di Altamura pacifice possano usar, e godere detto Territorio*
B „ rio

„ rio del Garagnone senza pagamento alcuno, secondo
 „ l'aveno usato per lo passato, con farci redditi, curti,
 „ ed altre cose solite. *Vi dicemo, e comandamo per la
 presente, che dobbiate fare restituire al detto Zarlo la
 casa sua, & grano, & ogni roba sua; e per l'aveni-
 re permettiate, che li* „ detti Uomini di Altamura pos-
 „ sano godere, usufruttare detto Territorio, come di
 „ sopra è detto; non facendo lo contrario per quanto a-
 vete nostra grazia cara, e pena di ducati mille deside-
 rate evitare. Datum in Castello novo Neap. die 6. men-
 sis Januarii 1476. (1).

Cotesta ordinazione del Re *Ferdinando I.* d' Aragona di-
 chiara, che cosa mai avevano per l'innanzi i citta-
 dini d' Altamura posseduto nel territorio del Gara-
 gnone, e che aveva loro esso *Ferdinando* col suo pri-
 vilegio confermato. Dice, che per lo passato aveva-
 no essi usato, e goduto di quel territorio con farci
 case, curti, ed altre cose necessarie per servizio del-
 le loro massarie. Addita, che non si poteva in quel
 territorio vietare agli Altamurani il pascolo della spi-
 ga, nè questa potersi difender, e proibire dal Duca
 di Gravina. Divisa, che non poteva costui preten-
 der cosa veruna per ragion d' affitto delle case, nè
 della spiga. Soggiugne, che tampoco potevasi dal
 Duca fare in quel territorio difesa veruna. E dopo
 di tutto ciò ordina, che pacificamente avessero gli
 Altamurani usato, e goduto del territorio del Gara-
 gnone; secondocchè avevan di quello fatto uso per
 lo

(1) Fol. 48. & a t. di detti atti ad istanza dell' Università &c.
 & fol. 41. & a t. Process. Pro Illustri D. Anna Marchant,
 D. Josepho Mazzaccara, & Reverendo Canonico D. Salvatore
 Mazzaccara tutoribus &c. cum civibus civitatis Altamura ec.

lo passato; con poterci perciò far case, redditi, cur-
 ti, ed altre cose solite; con dover di quello godere,
 ed usufruttare senza pagamento veruno.

Sicchè dunque il Re *Ferdinando I.* spiega quali diritti
 avevano gli Altamurani nel territorio del Garagnone
 prima, ch' egli avesse quelli confermati col suo pri-
 vilegio. Dice di aver egli confermati gli stessi di-
 ritti. Ed indi, non ostante la concessione fatta del ter-
 ritorio del Garagnone al Duca di Gravina, dichiara,
 che con cotesta concessione nessuna cosa tolta egli a-
 veva agli Altamurani; ed impone, che costoro aves-
 sero usato, e goduto gli stessi diritti; anzi che fos-
 sero stati essi veri perpetui usufruttuarij, e superficiarij
 di tutto il territorio del Garagnone.

Cotesta dichiarazione fu per altro uniforme al giusto;
 poichè avendo il Re fatta primo la concessione agli
 Altamurani, ed indi l'altra al Duca, non aveva po-
 tuto perciò a costui altro donare, se non quello, ch'
 egli vi aveva su quel territorio; a cagion che *donans
 rem, in qua aliquod jus habet, illud tantum donare vi-
 detur* (1); onde poi surge l'altro canone: *Princeps
 enim non censetur concedere vassallo id, quod alteri re-
 peritur concessum. Neque secunda concessio enervat ef-
 fectum primæ* (2).

Ed egli è d'avvertire, ch' era cotesto territorio dema-
 niale della Corte, e perciò avevano potuto benissimo
 i passati Sovrani del Regno, e di quella Provincia
 concederlo. Pervenuto di poi il Regno in mano di *Fer-
 dinando I.*, e con esso il dominio di quel territorio,
 molto più aveva potuto egli conceder, e confermare

B 2

tutti

(1) *Antunez de donat. Regis lib. 3. cap. 43. num. 84.*

(2) *Antunez loc. cit. lib. 1. cap. 3. num. 19.*

tutti que' diritti, e' libero godimento, e' pieno usufrutto, e superficie dello stesso territorio. In fatti tai diritti confermò *Ferdinando* agli *Altamurani*, e nuovamente con suo privilegio concedette; ed indi dopo della concessione fatta dello stesso territorio al Duca di Gravina, dichiarò, che suo fermo proposito era, che que' cittadini avessero dovuto godere, ed usufruttare l'anzidetto territorio, e farvi tutto ciò, che per l'innanzi fatto essi vi avevano.

Non finirono quì le molestie, ed inquietudini recate dal Duca di Gravina agli *Altamurani*, ma quelle viepiù continuarono in appresso; imperciocchè essendo morto il Duca *Giacomo*, e succedutogli *Raimondo* suo figlio Duca di Gravina, si proseguirono le turbazioni; alle quali però mai sempre gli *Altamurani* resistettero, e nel possedimento de' loro diritti saldi si mantennero. Ma essendo Principe di Altamura *Federico* secondogenito del Re *Ferdinando*, stimò egli di far compromettere nella persona di *Alfonso* Duca di Calabria primogenito dello stesso *Ferdinando* le contese tra l'anzidetto Duca di Gravina *Raimondo Orsini*, e l'Università, e cittadini di Altamura. Come in fatti seguì nel mese di Maggio dell'anno 1488. *Alfonso* elesse per suoi consultori il Consigliero *Gironimo Sparandeo*, e *Giovanni Cardoio*, il quale, secondochè riferisce *Nicola Toppi* nella sua *Biblioteca*, fu lettore di diritto civile in questa nostra Università Napoletana. E' degno di averfi presente ciò, che si dedusse, e si disse nell'istanza presentata avanti all'Arbitre da' cittadini *Altamurani*, che io stimo di quì trascrivere.

Comparuit coram dictis Dominis Delegatis, & commissariis magnificus Dominicus-Octavianus de Sanctis procurator dicti Illustrissimi Domini Principis, & respondendo petitioni

zioni oblata pro parte Illustrissimi Ducis Gravinae super causa Guaragnoni, dicit, quod cives, & homines civitatis Altamurae iuste rationabiliter tenent, & possident pro parte territorii Castri Guaragnoni prout hactenus tenuerunt, & possiderunt, ac habent jus arandi, serendi, & cogliendi, pascendi tam herbas, quam spicas, & acquandi, commorandi in toto Territorio dicti Castri Guaragnoni, & specialiter commorandi in Gripris superius Castrum praedictum, foveas fodendi, domos aedificandi, palearia construendi, & alia quaecumque pro eorum commoditate in dicto Territorio dicti Castri exempte ab omni solutione, & jure adfide tam pro aratris, quam pro giornali, & dicto tempore messum, quam a jure passagii, siue alterius cujuscunque solutione; salvo tamen jure terragii, & in possessionem, seu quasi continuo, & in praesentiarum existunt prout suo loco, & tempore infra competentem declarationem per vestras Dominationes praefigendum dicto Procuratori demonstrabitur per Regia privilegia, gratiam, & concessionem, & alia jura competentia hominibus supradictis civitatis Altamurae, & infra dictam declarationem producenda (1).

Fu finalmente dato fuori il laudo a' 30. di Dicembre dell'anno 1488., le cui parole sono le seguenti: *Universitati, & hominibus civitatis Altamurae licuisse, & licere in Territorio dicti Castri Garagnoni cum quibuscunque eorum animalibus intrare, & in eodem pascua sumere cum ipsis animalibus tam in spicis, quam in herbis, & aliis libere sine aliqua solutione; nec non licuisse, & licere dictis Universitati, & hominibus praedicta*

(1) Fol. 24. a t. lit. A. & 25. Process. pro Ill. D. Anna Marchant Ducissa Castri Garagnoni cum civibus Altamurae, & D. Vincentio Martini Duce Sanavice, & aliis.

dictae civitatis Altamura in predicto Territorio arare, seminare, & fructus recolligere sine aliqua solutione, nisi soluta dumtaxat medietate seminis Illustrissimo Duci Gravinae utili Domino dicti Castri Garagnoni, quam medietatem seminis laudamus, & declaramus licere praefato Ill. Duci Gravinae, & dicto ejus Procuratori recolligere, & exigere ab omnibus dictae civitatis Altamura seminantibus in dicto Territorio (1).

Si scorge dunque, che 'l laudo fu unisono, e corrispondente alla suddetta lettera del *Re Ferdinando* dell'anno 1476., ed all'istanza fatta in nome de' cittadini, ed Università della città d'Altamura dal Procuratore di *Federico Principe* della stessa città; imperciocchè si confermò, e nuovamente si concesse da *Ferdinando I.* d' Aragona il diritto agli Altamurani di godere, ed usufruttuare tutto il territorio del Garagnone, e di potervi far case, grotte, redditi, o fieno giaciture per gli bestiami, volgarmente appellati *jazzi*; e si vietò al Duca di Gravina di dar loro impedimento nel pascolar le spighe. Si esposero avanti all' Arbitre dagli stessi Altamurani tutt' i diritti, i quali mai sempre da esso loro e prima, e dopo della conferma, e concessione di *Ferdinando*, in quel territorio si erano posseduti, ed esercitati; e si disse, che soltanto avevano l' obbligazione di contribuire al Duca la mezza semenza, allorchè seminavano nel medesimo territorio; e si soggiunse di poter in esso far case, pagliaj, grotte, fosse, & alia quaecunque pro eorum commoditate. Sopravenne il laudo, e dichiarò di esser lecito agli stessi Altamurani, ed Università d' entrar nello stesso territorio, farvi pascolare con qualsivoglia spezie, e con qual-

(1) Fol. 27. a r. lit. B. & 28. dicti proces.

qualsivoglia novero de' loro bestiami così l'erbe, come le spighe, e di usar di tutte l'altre cose, & aliis libere sine aliqua solutione; e dichiarò di più di esser stato permesso, e lecito, e di esserlo in avvenire arare, seminare, e raccogliere i frutti nello stesso territorio, senza verun pagamento; ma colla sola prestazione della mezza semenza, di cui soltanto dovesse il Duca esser contento, e questa poter unicamente riscuoter, e non altro. Dunque si scorge apertamente, che tanto prima di *Ferdinando d' Aragona*, quanto dopo della sua conferma e concessione, furono, e sono stati gli Altamurani veri usufruttuarj, e superficialj del territorio del Garagnone.

Ed è degno da notare quella dizione *libere* usata da que'due Giureperiti, i quali il laudo dell' anzidetta guisa ad *Alfonso* di promulgar consigliarono; perchè ella costituisce nella persona degli Altamurani, ed in quella Università tutto il libero, e pieno diritto di far uso di quel territorio; e di usarne a lor talento, ed arbitrio, senza poter esser impediti, nè da tal libero, ed arbitrario uso arrestati; mentre sapevano molto bene que'due Assessori di *Alfonso*, come Giureperiti ch' erano, che la dizione *libere* apposta o nelle concessioni, o ne' decreti, o laudi, che fieno, influisce la facoltà a colui, a favor di chi quella si apponga, di usar della cosa a suo bel talento, e col suo libero, e pieno arbitrio; poichè insegnano i Giuristi, e tra costoro *Andrea Alciari*: *Illa dictio, LIBERE, significat, quod arbitratu suo possit deferre* (1). Anzi si legge nella *Ruota Romana*, che cotesta dizione, *excludit omnem servitutem, & omne ligamen* (2); ed *Andrea Tiraquello*, col

(1) *Alciatus lib. 4. responsor. consil. 14. n. 4.*

(2) *Apud Ansalduum decis. 76. n. 8.*

col consentimento universale di tutti gli Scrittori , avvisa : *Nam hac dictio , libere , ejus naturæ est , ut non requirat alterius consensum , auctoritatem , factum id esse liberum , quod ab omni necessitatis observantia , & solemnitate est abstractum* (1). Sicchè dunque avendo il laudo di *Alfonso* Duca di Calabria data la facoltà all' Università , e cittadini di Altamura di usar *libere* del territorio del Garagnone , e di seminarlo , e raccoglierne i frutti senza prestazione veruna , a riserba della sola mezza semenza ; si ravvisa già , che con esso furono mantenuti nel possedimento della superficie del territorio , e furono reputati veri usufruttuarij , siccome per l' innanzi erano stati , e secondochè da *Ferdinando I.* d' Aragona furono espressamente dichiarati .

Si acchetò a cotesto laudo Raimondo Duca di Gravina , e fu quello a prò degli Altamurani eseguito , e furono costoro mantenuti in quello stesso possedimento di tutt' i suddetti diritti , e del libero uso del territorio del Garagnone fino a che stette il Regno in mano degli Aragonesi . Ma essendo quello passato a *Ferdinando il Cattolico* , nuovamente procurò *Ferdinando Orsini* Duca di Gravina , e figlio dell' anzidetto Raimondo d' inquietare , e turbare gli Altamurani nel possesso de' suddetti diritti . Se la malvagità altrui non avesse nel 1713. imbolati i suddetti processi , si pervenirebbe subito nel conoscimento del motivo , per cui da *Ferdinando* Duca di Gravina si mosse nuovamente litigio agli Altamurani , e si ravviserebbe ciò , che in quel processo fu dedotto ; ma perchè non è rimasto altro , se non che la sentenza dell' anno 1524. per vero

(1) *Tiraquellus in leg. Si unquam, Gloss. Revertatur, num. 135.*

vero effetto della Provvidenza , da cui soltanto si rileva ciò , che fu determinato a prò degli Altamurani , e contro al Duca di Gravina ; perciò non puossi indagar la cagione di cotesto litigio .

Egli però , per mio avviso , si può benissimo investigare , di non essere stata altra la cagione motrice di cotesto nuovo piato , se non che la clausola *Ad beneplacitum* contenuta nella concessione di *Ferdinando I.* d' Aragona ; poichè essendo morto già fin da' 25. di Genajo dell' anno 1494. *Ferdinando I.* d' Aragona , siccome ci avvisano *Tristano Caracciolo* , e' *il Summonte* (1) ; e passato di poi questo nostro Regno nell' anno 1501. , prima in dominio di *Ludovico XII.* Re di Francia , e di *Ferdinando il Cattolico* , per lo partaggio tra d' esso loro fatto ; e dipoi nell' anno 1503. interamente in mano dell' anzidetto Re *Cattolico* ; si stimò quindi dal Duca di Gravina intraprender nel S. C. , che la clausola *Ad beneplacitum* contenuta nella concessione di *Ferdinando I.* d' Aragona aveva già dato fine alla concessione ; col falso principio , che la clausola predetta contenuta ne' privilegi , per la morte del concedente , faccia estinguer , e terminare la concessione .

Che cotesta cagione abbia fomentato il Duca di Gravina a suscitare nuova lite agli Altamurani , si ravvisa benissimo da quello , che avvisa *Antonio Capece* nelle sue decisioni del S. C. , da lui compilate dopo del 1524. , in cui seguì la mentovata sentenza tra gli

C Alta-

(1) *Tristanus Caracciolus de Ferdinando, qui postea Rex Aragonum fuit. Apud Muratorium tom. 22. Scriptorum Rerum Italicarum pag. 116. Summontius histor. Neap. tom. 3. lib. 5. pag. 471. editionis 1640.*

Altamurani, e l' Duca di Gravina Ferdinando (1).
 Coteſto autore dunque ſcrive: *Et hæc (clauſula) quoad beneplacitum Regium, Sacrum Conſilium Neapolitanum in cauſa Ducis Gravina cum Uniuerſitate Altamuræ, quæ habebat privilegium a Rege Ferdinando, quod poſſit Uti territorio Gariglioni ad Regium beneplacitum, iudicavit, quod dictum privilegium non expiret per mortem Regis (2).*

Da quanto ſcrive coteſto autore ſi ravviſa dunque, che la ſentenza del S.R.C.dell'anno 1524., che or ora Io traſcriverò, non altronde nacque, ſe non che dalle moleſtie, le quali di bel nuovo allora procurò il Duca di Gravina d' inferire agli Altamurani, col famoſo ricercamento, che contenendo l'anzidetto privilegio la clauſola *ad beneplacitum*; eraſi la conceſſione eſtinta per la morte del Principe concedente.

In coteſto nuovo litigio dunque il S. R. C. a' 28. di Maggio dell'anno 1524. diede fuori la ſeguente ſentenza: *Viſa ſupplicatione exhibita, & præſentata pro parte Illuſtris Ferdinandi Urſini Ducis Gravina contra Uniuerſitatem, Sindicos, Electos, & homines civitatis Altamuræ; viſis denique videndis, attentisque attendendis, ac conſideratis conſiderandis totius præſentis cauſæ meritis, & proceſſu. Per hanc noſtram diffinitivam ſententiam dicimus, pronuntiamus, ſententiamus, & declaramus licere Uniuerſitati, & hominibus dictæ civitatis*

(1) Le deciſioni di Capece furono per la prima volta ſtampate in Vinegia nell'anno 1541. preſſo a' Gionti; indi da' medefimi riſtampate nell' anno 1555. in foglio, e di poi nell' anno 1557. in ottavo preſſo Domenico Giglio, ſiccome ſcrive Niccola Toppi dell' origine de' Tribunali *part. 2. lib. 4. cap. 1. num. 87. pag. 270.*

(2) *Antonius Capycius deciſ. 136. num. 4.*

tis Altamuræ in toto territorio Caſtri Garagnoni ingredi, & in eo pascua ſumere cum eorum animalibus LIBERE ſine aliqua ſolutione, ac arare, ſeminare, & fructus recolligere, ſoluta dumtaxat medietate ſeminis præſato Illuſtri Duci Gravina, & utili Domino dicti Caſtri. ET HOC VIRTUTE PRIVILEGII ſereniſſimi quondam Regis Ferdinandi I., & non virtute capitulationis initæ inter qu. Illuſtrem D. Juſtinianam Urſinam Duciffam Gravina ut aviam & prætenſam baliam & tutricem qu. Illuſtris Franciſci Urſini Ducis Gravina, & homines dictæ civitatis Altamuræ; quæ capitulatio declaratur, prout per præſentem ſententiam declaramus nullam, & viribus non ſubſiſtere (1).

Da coteſta ſentenza dunque ſi ravviſa, che l' Duca di Gravina di bel nuovo aveva moſſo litigio contro agli Altamurani poſſeſſori del diritto dell' uſo, dell' uſufrutto, e della ſuperficie di tutto il territorio del Garagnone. E non oſtante la clauſola *Ad beneplacitum* contenuta nella conceſſione, comechè ſi foſſe preteſo di far goder alcuni diritti in vigore dell' accennata capitulatione paſſata con D. Giuſtiniana Orſini; pure il S. C. mantenne, e dichiarò fermo il privilegio di Ferdinando I. d' Aragona; per eſecuzion di cui permife agli Altamurani di far uſo di tutti que' diritti, i quali coteſto Principe gli aveva conceduti, ed i quali con ſuoi replicati ordini ſi erano mai ſempre da eſſoro poſſeduti.

Se io aveſſi i due voluminoſi proceſſi, in cui coteſta ſentenza è contenuta, altre coſe potrei al S. C. diviſare;

(1) *Fol. 54. lit. A. & a. ad 55. Atti ad iſtanza della Uniuerſità, e citradini della città di Altamura coll' odierno Ill. Duca D. Tommaſo Mazzaccara.*

fare; ma perchè con teologia alla moda piace di tenerli occultati, e suppressi; perciò non mi è permesso di porre altro sotto a' purgatissimi occhi del S.R.C., se non quello, che dalla sentenza si rileva. Ma può bensì il medesimo S.R.C. entrar nel perfetto conoscimento, che l'occultazione di tali processi fa presumere, che sieno essi tutti disfavorevoli all' occultatore. Quello, ch'è costantissimo si è, che avendo il S.R.C. eseguita la concessione di *Ferdinando I.* d' Aragona, e per esecuzione di quella avendo data fuori la sua sentenza; volle appunto mantener gli Altamurani in tutti que' diritti, i quali nella concessione eran contenuti; nessun conto tenendo nè della clausola *Ad beneplacitum*, nè della pretesa capitulazione tra D. Giustiniana Orsini, e gli Altamurani passata.

Ma affinchè l' Università, ed uomini della città di Altamura fossero viepiù stati sicuri del godimento di tutti gli anzidetti loro diritti esercitati, e che tuttavia ufavano nell' intero territorio del Garagnone; stimarono ben a proposito dodici anni dopo della mentovata sentenza del S.R.C., e propriamente a' 31. di Genajo dell' anno 1536. di ottenere dalla gloriosa memoria di *Carlo V.* la conferma del privilegio di *Ferdinando primo* d' Aragona, e dell' esercizio, ed uso di tutt' i suddetti diritti nel territorio del Garagnone. Le parole della conferma sono le seguenti: *Item placeat Cesareæ Majestati confirmare, & quatenus opus de novo concedere dictæ Universitati, & hominibus dictæ civitatis Altamuræ, quod privilegium felicitis memorie Regis Ferdinandi primi conservetur intactum dictæ civitati, & in toto territorio Garagnoni valeant arare, seminare, aquare, pernoctare, pascolare, spicare, & alia necessaria facere, fossas fodere pro conservatione fru-*

frumentorum, & præparare sibi gryptas, & palearia, seu antra, & quod possint tenere, & conservare metas palearum, & feni pro usu, & pascuo bovum, & aliorum animalium eo modo, sicut tempore, cujus non extat memoria in contrarium fuerunt, & sunt in pacifica possessione, seu quasi. Fiat juxta tenorem privilegiorum, prout fuerunt, & sunt in possessione, sublati tamen abusibus, & conserventur in eadem possessione, in qua sunt; citra præjudicium tertii (1).

Ecco dunque, che l' privilegio di *Ferdinando I.* d' Aragona dell' anno 1463., colla sua dichiarazione del 1476. furon confermati dall' Augusto *Carlo V.*, e fu ancora con tale conferma avvalorato quel continuato, e non interrotto possesso, che prima dell' anzidetto privilegio, e dichiarazione, e dopo di essi fu continuato col laudo di *Alfonso* Duca di Calabria, nel 1488., e colla solennissima decisione, e sentenza del S.R.C. dell' anno 1524.

Ed è da notare, che fu cotesta conferma di *Carlo V.* non miga già graziosa, e volontaria; ma fu con patto espresso, ed in forza di contratto stabilita, e convenuta in occasione del Regio demanio, a cui fu la città di Altamura per ogni futuro tempo ammessa, e ricevuta, precedente pagamento di prezzo nell' erario Regio soddisfatto, e disborsato; nel cui caso, siccome tra gli altri scrive il nostro Reggente *Carlo Tapia: Privilegium ex causa onerosa concessum non posse a Principe revocari, nec ex certa scientia, nec ex plenitudine potestatis; nec per indirectum, etiamsi contra-*

(1) Fol. 50. atti ad istanza dell' Università, e cittadini della città d' Altamura, coll' odierno Illustre Duca D. Tommaso Mazzaccara.

tractus fuerit cum subdito celebratus; cum enim huiusmodi concessio, contractus vim obtineat, redditur irrevocabilis (1). Il quale di poi soggiugne: Colligitur ex duabus his conclusionibus una generalis, non posse scilicet Principem derogare privilegio, aut accepta pecunia, aut ex causa meritorum concessio. Quae conclusio non tam procedit in ipso concedente, verum etiam in successore etiam in dignitate (2).

Il dotto Teodoro Reinkink adduce la sode ragione di cotesta indubitata massima, nella seguente maniera: Tum quia Principum contractus, quoad fieri potest debent esse immoti. Tum quia, sicut Princeps bonus cupit mandata, contractus, & gesta sua a suis successoribus observari; ita conveniens, ut ipse suorum antecessorum pactis, conventionibus, mandatis, & gestis venerationem praestet, & ea custodiat (3). E quindi è, che conchiude l'erudito Samuele Strikio: Utrobique efficacia non tantum stringit ipsos concedentes, sed successores; & quidem non solum eos, qui iure hereditario succedunt, nam hi absque dubio tenentur ut heredes; verum etiam illos, qui iure singulari, vel proprio, vel ex lege succedunt (4).

Anzi Giovanni-Ottone Tabor con infinite autorità scrive, che se bene non vi sia stato contratto alcuno, nè alcuna rimarchevole cagione di merito nella persona di colui, che abbia il privilegio ottenuto; non perciò deb-

(1) Tapia de constitutionib. Principum part. 2. cap. 9. num. 1.

(2) Ibidem num. 11. ove allega innumerevoli autori.

(3) Theodorus Reinkink de regimine seculari, & ecclesiastico lib. 1. class. 3. cap. 10. num. 16. & 17.

(4) Strykius de efficacia privilegii tit. oneroso concessi, disputat. 10. cap. 3. num. 12. in tom. 8. disputationum, sive dissertationum.

debba quello dal successor rinvocare: Quod si maxime, egli dice, nulla insignis causa meriti praecesserit, tamen non debent facile beneficia Principum anteriorum reraetari (1).

Il chiarissimo Gaspare Zieglero, esaminando cotesto punto della obbligazione del Principe successore non erede dell' antecessore in conservar i privilegi conceduti, insegna: Et hac sententia verificatur etiam in successore Principis, itaut nec illi privilegia ab antecessore concessa, pro libitu provocare integrum sit; cum hac inter ea, quae ratione officii, vel dignitatis acta gestave sunt, haud dubie referantur... Nec distinguimus, an iure hereditario ad Principatum pervenerit, an vero iure proprio per electionem; cum etiam ultimo hoc modo obligetur Princeps (2).

E saviamente n' adduce la ragione Goglielmo Vander-Muelen, ancorchè prima riflettuta dal Zieglero, e da altri; poichè avvisa egli: Sequitur antecessorem tanquam representantem civitatis personam, quae habet ius, & facultatem non minus, quam personae singulares, se se obligandi, illamque conferendi in eum, quam summa rerum praescire voluerunt cives, etiam posse obligare successorem per interpositam scilicet civitatem, cuius administrationem accipiendo, simul sibi imponit necessitatem praestandi ea, quae antecessor, tanquam ejus caput, promisit praestare, vel facere (3).

Non altrimenti avvertì Arrigo de Coccei, allorchè scrisse:

Con-

(1) Tabor in opusculo de obligation. successorum in officiis cap. 5. num. 17.

(2) Zieglerus de jurib. Majestat. lib. 1. cap. 12. de jure dandi privilegia, §. 14.

(3) Vander-Muelen commentaria ad lib. 2. Grotii de jure bell. & pacis, cap. 14. num. 11.

Conventionibus legitimis, quibus jus in tertium collatum, sicuti ipse Rex contraveniendo male agit . . . ita nec successor jus ex contractu alicui quæsitum auferre possit (1). E da cotesta stessa ragione mosso il savio *Samuele Coccei* suo figlio, anch' egli notò: *Ex pacto igitur, seu fædere reali successor obligatur, etsi is non sit bonorum privatorum hæres; etsi antecessor, a quo causam habet, regno pulsus fuerit* (2).

Ma io mi son divagato in ragionando di cotesto punto, quasi come avessi dovuto dimostrare la fermezza del primo privilegio di *Ferdinando I.* d' Aragona; ma oggi però non è più da mettersi in fors cotai privilegio, sì perchè evvi la sentenza del S.R.C. dell' anno 1524., la quale, secondo che avvifa il *Capece* da me pocanzi trascritto, decise di esser quello irrevocabile; sì anche perchè avendolo *Carlo V.* espressamente confermato, e di nuovo gli stessi diritti conceduto; non è da più porre in discorso la sòda ragione, e l' continuato possesso, che nell' intero territorio del Garagnone l' Università, ed uomini della città d' Altamura incontrastabilmente vi rappresentano. La quale conferma oprò sì, che non potette giammai opporsi quello, che ne' Tribunali Napoletani è stato deciso, che i privilegi degli Aragonesi non confermati da *Ferdinando il Cattolico*, o da *Carlo V.*, niuna esecuzione abbian meritato (3). Non terminano quì però le dimostrazioni de' diritti, i quali

(1) *Henricus Coccei exercitationum curiosarum tom. 1. disputat. 62. de obligatione successorum ex facto antecessorum, thes. 4. pag. mibi 850.*

(2) *Samuel Coccei Dissertatione proœmiali 12. in Grotium, lib. 5. cap. 2. §. 409. num. 6.*

(3) *Reg. Reverter. decis. 33. & 286. ibique de Marinis.*

quali ragionevolmente vengono dagli Altamurani esercitati, e goduti full' anzidetto intero territorio; poichè evvi una rimarchevole sentenza solennissimamente pronunziata nell' anno 1579. dal Tribunale della Regia Camera, con due Consiglieri aggiunti, uno de' quali fu il mai sempre commendevole *Vincenzo de Franchis*, di poi per la sua virtù meritamente sublimato al Presidentato del S.R.C. . . O se avessimo i processi, in cui cotesta sentenza è contenuta, e che l' altrui reità tiene suppressi, quanto potrebbe da essi il S.R.C. oggi ravvivare! il che per tener occultato, quelli si celano, e si nascondano; ma perchè la Provvidenza giammai permette, che la malizia altrui abbia a nuocer ad altri; perciò dalla rubrica dell' anzidetta sentenza, e dalla sentenza medesima, leggesi tanto, che pur sufficiente egli è a far comprender al S.R.C. le novità, le quali oggi, per mancanza de' processi suddetti, si pongono in campo dal Signor Duca di Castel Geragnone, e molto più da' suoi Signori zii, e ragguardevoli tutori.

Erano stati al Duca di Gravina fin dall' anno 1528. sequestrati tutt' i suoi averi, perchè aveva egli con alcuni altri Baroni del Regno seguitato il partito di Francia nella spedizione quivi fatta dell' armata Francese con *Monsieur Lautrech*: ed essendo morto costui a' 15. di Agosto dell' anzidetto anno, e parte dell' esercito perito per lo contagio, e l' rimanente interamente disfatto; rimasero i riferiti Baroni sposti al furore del Principe di Oranges, il quale per la morte di *D. Ugo di Moncada* Vicerè del Regno addivenuta a' 15. di Maggio dello stesso anno, era egli nel Viceregnato succeduto (1); per ordin di cui dopo furono a' Baro-

D . . . ni

(1) *Summonte storia di Napoli lib. 7. cap. 2. tom. 4. pag. 64. dell' edizione del 1643.*

ni predetti tutt'i loro feudi tolti, e tra'Capitani dell'esercito Cesareo distribuiti (1). Or con sì fatta occasione passò il feudo di Castel Garagnone nel Principe di Monaco, e Marchese di Campagna.

Questo novello possessor di Castel Garagnone non mancò di cagionar altre inquietudini agli Altamurani. Che mai avess' egli dedotto, Io non posso divisarlo; per la seguita suppressione de' suddetti processi; ma dalla *rubrica* della mentovata sentenza, e dalla sentenza stessa, egli agevolmente si può investigare. Ed affinchè con chiarezza si comprenda quanto nella sentenza, che quindi a poco Io trascriverò, è contenuta, egli è da notare, ch'essendo nell'anno 1503., come ho accennato, passato l'intero dominio del nostro Regno da' Re Aragonesi a *Ferdinando il Cattolico*, e ritrovandosi già egli suo pacifico possessore, stimò bene per quiete del Regno, e per toglier infiniti litigj, e contese, che suscitavansi, dar fuori la celebre *Prammatica* pubblicata nella città di Toro a' 18. di febbrajo dell'anno 1505. (2), con cui fu ordinato, che tutte le occupazioni, confiscazioni, concessioni, ed altre disposizioni, ed ordinazioni fatte da *Alfonso I.* d'Aragona, e da *Ferdinando I.* suo figlio, non fossero giammai poste in contesa, nè per esse si potesse muover litigio, nè controversia veruna. Come per contrario, tutto ciò, ch'era stato disposto, stabilito, fatto, ordinato, e decretato da *Alfonso II.*, *Ferdinando II.*, e da *Federico* d'Aragona; come fatto in tempi turbulentissimi, e di guerra, e fatto

(1) Rom. giornali di Napoli pag. 50. Giannone Storia civile del Regno di Napoli tom. 4. lib. 31. cap. 4. pag. 30. e 31. dell'edizione di Napoli 1723.

(2) Questa *Prammatica* è la 4. de *Possessoribus non turbandis*.

fatto per necessità, e per dar riparo a' bisogni, da cui erano stati essi sforzati, ed oppressi; nessuna ragione potesse a' loro possessori somministrare; ma che si potessero le contese da' Magistrati esaminar, e discutere; dovendosi però prima ricorrere dal Vicerè, il quale, inteso il parere del Protonotajo, del Luogotenente, del Gran Camerlengo, e dell'Avvocato fiscale del Regal patrimonio, avesse dovuto riferir tutto al Re; per indi, informato egli pienamente della bisogna, poter deliberare, e determinare ciò, che più spediente si fosse reputato (1).

Or passato, com'è detto, il feudo di Castel Garagnone nel Marchese di Campagna, e Principe di Monaco, pretese costui, che l'Università, e cittadini d'Altamura altro non avessero potuto far nel territorio del Garagnone, salvo solo di pascolare, e seminare; ma di non potervi esercitar gli altri diritti di pernottarvi, di farvi case, fosse, grotte, di valersi della spiga, e di esercitarvi tutti quegli altri diritti, i quali da un usufruttuario, e foperficiario si godono, e si usufruttuano; e per pruova di ciò si adduceva la sentenza del S. R. C. dell'anno 1524., la cui cosa giudicata si opponeva a' cittadini suddetti; poichè dicevasi, che in quella si favellava del pascolo, e del sementare solamente.

Per l'opposito si replicava dall'Università, e da' cittadini di Altamura, ch'essi giustamente, e con legittimo titolo possedevano, ed esercitavano tutti gli anzidetti diritti, ed erano veri usufruttuarij con piena facoltà del territorio del Garagnone, non solo, perchè sempre erano stati nel possesso di tali diritti; ma anche perchè quelli

D 2

(1) Tutto ciò si stabilisce nell'anzidetta *Prammatica*.

quelli erano stati loro confermati, e conceduti dal Re *Ferdinando I.* d'Aragona nell'anno 1463., spiegati, e dichiarati colla sua lettera del 1476. scritta al Duca di Gravina; confermati, e di nuovo conceduti dalla Maestà Cesarea di *Carlo V.* nell'anno 1536.. E soggiugnevasi, che l'eccezione della cosa giudicata colla sentenza del S.C. dell'anno 1524. ostava ad esso Marchese di Campagna, come quella, che avendo determinato, e deciso di esser lecito agli uomini, ed Università della città di Altamura d'entrar con tutt' i loro animali nel territorio intero del Garagnane, di pascolarvi, e far ufo della spiga, di seminarvi colla sola prestazione della mezza semenza, e di liberamente usare di tutto quel territorio; e di poter ciò fare in vigore del suddetto privilegio di *Ferdinando I.*; perciò quanto in quel privilegio era contenuto, e quanto con esso, e colla suddetta lettera era stato loro accordato; tanto appunto coll'anzidetta sentenza a lor prò era stato giudicato.

Inoltre opponevasi al Marchese di Campagna l'eccezione del primo capo della rammentata *Prammatica* pubblicata nella città di Toro nell'anno 1505., con cui era stato prescritto ciò, che segue: *Statuimus, & mandamus, quatenus quascunque civitates, castra, loca, feuda, possessiones, & bona feudalia, & burgensatica cujuscunque nominis, & valoris fuerint, per eosdem prænominatos Reges Alphonsum primum, & Ferdinandum primum capta, erepta, in Fiscum redacta, DATA, DONATA, VENDITA, CONCESSA, SIVE ALIO QUOVIS MODO DISPOSITA, ET ORDINATA, SIC TENERI, ET SINE ALIQUA INNOVATIONE OBSERVARI DEBEANT, VELUTI ILLIS VIVENTIBUS TENEbantur, ET OB-*

OBSERVABANTUR; injungentes, & mandantes, ut super eisdem rebus per præfatos Reges statutis, ordinatis, & dispositis, lis, quæstio, & controversia aliqua, utrum jure, vel injuria capta, erepta, & confiscata, DATA, ET CONCESSA fuerint, moveri non possit, nec aliquid in judicio, vel extra judicium de jure, vel de facto innovari (1).

E quindi ottimamente conchiudevano gli Altamurani, ch'essendo stati loro confermati, e conceduti da *Ferdinando I.* d'Aragona tutt' i diritti descritti nella lettera scritta al Duca di Gravina nel ridetto anno 1476., con cui erano stati dichiarati usufruttuarij del territorio del Garagnone; e così avendoli essi posseduti nel mentr' era vivuto lo stesso *Ferdinando*; ed indi in poi fino a quel momento, che dal Marchese di Campagna si era mosso loro il litigio, e che tuttavia li possedevano; giustamente ostava al Marchese l'eccezione della rammentata *Prammatica* nel primo capo.

Cotesto litigio fu dal Marchese mosso nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, laddove dati per aggiunti il chiarissimo Consigliere *Vincenzo de Franchis*, e'l Consigliere *Antonio Cadene*, fu agli otto di Luglio dell'anno 1579. dato fuori la seguente solennissima sentenza; il cui intero tenore è pur troppo necessario, che qui si trascriva: *Die octava Julii 1579. In causa Illustris Marchionis Campanæ utilis Domini Castri inhabitati Garagnoni, cum Universitate Altamuræ super petita declaratione libertatis territorii dicti Castri a JURE PASCULANDI, SEMINANDI, PERNOGTANDI, TUGURIA, ET FOVEAS FACIENDI*

(1) *Pragmat. 4. de Possessoribus non turbandis edita in civitate Thori die 18. mensis Februarii 1505.*

DI prætensio per dictos Universitatem, & homines Altamura; in qua causa fuit utrinque opposita exceptio rei judicata, & per dictam Universitatem exceptio Regiæ Pragmaticæ editæ Thori in primo capite, ET ALIIS, ut ex actis.

Viso processu in dicta Regia Camera agitato inter dictum Illustrem Marchionem, & dictam Universitatem Altamura, visisque actis, PRIVILEGIIS, ET LITTERIS SERENISSIMI REGIS FERDINANDI PRIMI per dictam Universitatem productis, ET ALIIS OMNIBUS pro utraque parte productis, & allegatis. Per excellentem militem Dominum U. J. Doctorem Franciscum-Antonium de David Regiæ Camera Præsidentem, & præsentis causæ Commissarium; de quibus omnibus facta per eundem relatione in dicta Regia Camera aliis excellentibus Militibus Dominis Præsidentibus ipsius Regiæ Camera, cum interventu excellentium Militum Dominorum U. J. Doctorum Antonii Cadenæ, & Vincentii de Franchis Rectorum Consiliariorum in causa prædicta adjunctorum, fuit per dictam Regiam Cameram consensu provisum, & decretum, prout præsentis decreto decernitur, & providetur, dictæ Universitati Altamura non obstare exceptionem rei judicatæ per dictum Illustrem Marchionem Campanæ oppositam; Quinimo ipsi Illustri Marchioni obstare exceptionem rei judicatæ circa expressa in sententia Sacri Regii Consilii sub die 28. Maii 1524. Et similiter eidem Illustri Marchioni circa petita in dicta sua petitione obstare exceptionem Regiæ Pragmaticæ in primo capite. Et proinde dictos Universitatem, & homines Altamura non esse impediendos circa USUM JURIORUM PRÆDICTORUM; salva tamen provisione faciendâ circa petitam refrenationem usus prædicti, quatenus de jure faciendâ esset; super qua parti-

partibus auditis providebitur per ipsam Regiam Cameram. Hoc suum: Franciscus-Antonius de David (1). Ecco dunque, che'l Tribunale della Regia Camera con due Regj Consiglieri aggiunti, solennemente giudicò, di non ostare all'Università, e Cittadini di Altamura l'eccezione del giudicato opposta dal Marchese di Campagna, con cui pretese, che non avesser quelli potuto far uso del territorio del Garagnone, e di esser questo libero dal potervi pascolare i loro animali *tam in verbis, quam in spicis*, e da potervi pernottare, seminare, farvi tugurj, ed abitazioni, fosse, grotte, ed altro. E soggiunse, che anzi ostava ad esso Marchese l'eccezione del giudicato nella sentenza del S.R.C. dell'anno 1524. per l'uso di tali diritti a favore degli anzidetti cittadini, ed Università. Ed avendo quel Tribunale co' due Regj Consiglieri aggiunti avuti presenti i privilegi, e lettera di Ferdinando I., e tutte l'altre scritture, e ragioni per l'una, e l'altra parte prodotte, ed allegate, decise di ostare al medesimo Marchese l'eccezione della Prammatica pubblicata nella città di Toro, per cui era stabilito, che *data, donata, vendita, concessa, sive alio quovis modo disposita, & ordinata, per Alphonsum I., & Ferdinandum I., sic teneri, & sine aliqua INNOVATIONE observari, veluti illis viventibus tenebantur, & observantur* (2). E soggiunse il riferito Tribunale: Et proinde

- (1) Fol. 55. a r. & 56. di detti Atti ad istanza dell' Università, e cittadini della città di Altamura, coll' odierno Illustrissimo Duca D. Tommaso Mazzaccara; & fol. 35. a r. ad 36. a r. process. Pro Illustrissimo D. Anna Marchant, D. Josepho Mazzaccara, ac Reverendo Canonico D. Salvatore Mazzaccara tutoribus &c. cum civibus civitatis Altamura.
- (2) Cit. pr. capite Pragm. 4. de Possessorib. non turbandis.

inde dictos Universitatem, & homines Altamura non esse impediendos circa usum JURIIUM PRÆDICTORUM, i quali erano quelli contenuti nel privilegio, e nella lettera del Re Ferdinando I. avuti presenti dallo stesso Tribunale, cioè di pascolare nell'erbe, e nelle spighe, entrare in tutto il territorio, far case, curti, fosse, grotte, pagliai, seminare, ed ogni altra cosa necessaria, e di godere, ed usufruttuare detto territorio (1).

Riferbò lo stesso Tribunale la provvidenza a darsi sulla chiesta refrenazione per parte del Marchese degli animali, che s'immettevano per pascolare nel riferito territorio; ma con accorgimento grande soggiunse: *quatenus de jure facienda esset, super qua, partibus auditis providebitur.*

Produsse il Marchese di Campagna la reclamazione avverso al suddetto decreto; ma affinché non sieno i fatti inorpellati, e confusi, come per altro si procura di fare, e con sommo studio altri s'ingegna di dimezzare; Io stimo di quì trascrivere la copia intera della supplica dal Marchese data per far ricommetter la causa di reclamazione; giacchè la malvagia abilità altrui gli atti originali, senz'ali, ha fatti volare: *Sacrae Regiae, & Catholicae Majestati supplicat Illustris Marchio Campanae, dicens, olim, agitata lite inter eum, & Universitatem, & homines Altamura super JURE PASCULANDI, SEMINANDI, PERNOCTANDI, TUGURIA, ET FOVEAS FACIENDI in territorio Garagnoni, & gradatim super refrenatione usus dictorum civium, fuisse per Regiam Ca-*

(1) come si spiega nella rammentata lettera fol. 48. & a t. di detti atti; e come si comprende dalla rubrica del decreto della Regia Camera.

Cameram provisum, ob stare ipsi supplicanti exceptionem Regiae Pragmaticae in primo capite, & reservatam provisionem faciendam circa petitam refrenationem usus praedicti, mediante diffinitivo decreto, a quo fuisse pro parte supplicantis reclamatum; & commissa causa reclamationis, fuisse factam aperturam; & ob suspicionem allegatam in personam Illustris Domini Villaris Commissarii dictae causae reclamationis, non fuisse in causa processum; ad praesens cum dicta causa reperiatur commissa Illustri Domino de Franchis, intendens nedum causam praedictam reclamationis proseguire, sed etiam explicari facere provisionem reservatam circa petitam refrenationem usus praedicti. Recurrit ad M. V. & supplicat dignetur causam praedictam committere eidem Domino de Franchis, quod supplicanti omne jus suum deducendi justitiam faciat, omni meliori modo, ut Deus (1).

Fu cotesta supplica commessa al Consigliero allora Vincenzo de Franchis, il quale com'è detto, fu uno degli aggiunti alla decisione della causa, avverso di cui fu la reclamazione prodotta; ed è da notare con attenzione, che da cotesta supplica, per Divina provvidenza fortratta dall'altrui rea occupazione, perchè registrata nel grande Archivio della Regia Camera, si toccano con mani, in parte almeno, quegli fatti, i quali per mezzo de' trafugati processi si lavora d'inviluppare. Si scorge dunque, che'l giudizio, e litigio tra'l Marchese di Campagna, e l'Università, e cittadini di Altamura fu intorno al diritto del pascolare, del seminare, del

E per-

(1) Process. pro Ill. D. Anna Marchant, D. Josepho Mazzaccara, ac Reverendo Canonico D. Salvatore Mazzaccara tutoribus &c. cum civibus civitatis Altamura fol. 37. & a t.

pernottare, del fare case rustiche, e fosse (1); e gradatamente intorno alla refrenazione dell' uso di tali diritti. Quindi si scorge, che avendo la Regia Camera, ed i due Configlieri aggiunti deciso, che non ostava agli Altamurani l' eccezione della cosa giudicata colla sentenza del S. R. C. dell' anno 1524. intorno all' uso di tai diritti nel territorio del Garagnone; e che cotal eccezione ostava per l' oppposito al Marchese di Campagna, a cui ostava benanche l' eccezione della rammentata *Prammatica* nel primo capo; per lo cui effetto decise di non doverli impedire gli Altamurani nell' uso, ed esercizio di tai diritti; si ravvisa quanto strana, ed ingiusta sia la pretesione dell' odierno Signor Duca di Castel Garagnone, di voler soltanto permetter agli Altamurani il pascolar, e seminare; ed impedirgli il pernottare, il far uso del pascolo della spiga,

- (1) La parola *Tuguria* contenuta nella Rubrica del suddetto decreto della Regia Camera, e nella supplica del Marchese di Campagna, si agguaglia alla parola *casa*, che Ferdinando permise, e concedette di fare nel territorio del Garagnone; mentre per *tuguria* si voglion sentire case campestre, e rustiche, come dichiara il Giureconsulto Pomponio nella *l. Tugurii appellatione* 180. *D. de verbor. significat.*, ove leggesi: *Tugurii appellatione, omne edificium, quod rustica rei magis custodienda convenit, quam quod Urbanis aedibus, significatur.* E Marco Terenzio Varrone *de Re rustica lib. 3. cap. 1.* ragionando della primiera gente addetta alla custodia degli armenti, ed all' agricoltura, dice. *Atque in casis, & tuguriis habitabant*; de' quali rugurj fa menzione anche Columella *de re rustica lib. 12. cap. 15.*; e tanto vale il dire case rustiche, quanto rugurj, che Virgilio appellò umili case nell' egloga 2. vers. 29.

*O tantum libeat mecum tibi sordida rura,
Atque humileis habitare casas, & figere cervos.*

spiga, il far case, pagliai, fosse, grotte, e tutto ciò, che si richiede per lo necessario uso degli armenti, del pascolare, del seminare, e della custodia de' frutti, i quali dalla femina pervengono; e tutto ciò non con altro, se non che, con rappresentar i fatti a sua voglia, ed interamente svisarli, col beneficio de' processi, Dio sà, da chi imbolati. Ma proseguiamo a veder l' esito della reclamazione, e della pretesa refrenazione. Io trascrivo qui le parole della sentenza, acciò non ci ponghi del mio alcuna cosa.

Visa supplicatione M. nostrae, & in nostro S. C. oblata pro parte Marchionis Campanae contra Universitatem, & homines civitatis Altamurae sub die decima Aprilis 1585. existente in processu fol. 1024. (2), cujus tenor talis est, S. R. & Catholica Majestas &c. Visis denique videndis: Per hanc nostram diffinitivam sententiam, explicando provisionem reservatam in sententia per nostram Cameram Summariae lata die 8. Julii 1579. super petita refrenatione animalium civium civitatis Altamurae in territorio Garagnoni, dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus, ex deductis in praesenti processu, non esse hucusque locum petita refrenationi, & propterea Universitatem, & homines civitatis Altamurae, & Joannem-Dominicum de Vivo eorum Procuratorem uti Procuratorem absolvendos esse, & absolvi debere, prout ipsos praesenti sententia absolvimus, & liberamus ab impetitione dicti Marchionis Campanae: Die 17. Junii 1591. (1).

Ed ecco, che con cotesta altra solennissima sentenza

E 2 del

- (1) Vè quanto è voluminoso cotesto solo processo oggi suppresso!
(2) Fol. 38. a. t. & 39. Process. pro Ill. D. Anna Marchant, D. Josepho Mazzaccara &c. cum civibus civitatis Altamurae &c.

del S. C. del 1591. profferita in grado di reclamazione dal Marchese di Campagna avverso la sentenza della Regia Camera dell' anno 1579. prodotta, non solo, che fu confermata l' anzidetta sentenza della Regia Camera del 1579.; ma spiegandosi la provvidenza riserbata in essa intorno alla refrenazione degli animali da introdursi nel territorio del Garagnone, fu dichiarato di non esser luogo a così pretesa refrenazione; ma d' esser in balia, ed arbitrio pieno dell' Università, e de' cittadini di Altamura d' introdurvene tanti, quanti loro fosse mai saputo grado; perchè furono reputati veri assoluti usufruttuarij, e soperficiarj di tutto quel territorio.

Ed acciò la parte avversa, col beneficio della mancanza de' processi, non profitti con intricar i fatti, e colla pretesa clausola del privilegio di *Ferdinando I. Ad beneplacitum*, come tutta via va esagerando; egli è a sapere, che non solo, che di cotesta clausola nessun conto si tenne colla sentenza del S. C. del 1524., secondochè rammenta *Antonio Capece*, da me qui innanzi trascritto, e rapportato; ma anzi molto meno se n' ebbe ragione colla sentenza del 1579., la quale non diede retta al Marchese di Campagna, il quale, pretendendo di far uso di quella, rinvocò la concessione suddetta. Cotesta revocazione espressa si leggerebbe ne' processi, se non si teneffero ascosti; ma ciò non ostante apertamente si osserva, e si ravvisa da ciò, che si legge nell' istanza fiscale fatta nell' anno 1693., allorchè si vendette il feudo del Garagnone alla proava dell' odierno Sig. Duca. In cotesta istanza fiscale dunque si leggono le seguenti parole.

Quia iamdiu dictum Regium beneplacitum fuit revocatum anno 1571. ab Ill. Marchione Campanae utile

le Domino Feudi Garagnoni, publico mediante instrumento fol. 369. a t., exercendo iura dicto Ill. Marchioni communicata in concessione ipsi facta feudi praedicti ab Imperatore Carolo V. (1).

Or dunque, se anche in vigor della facoltà conferita nella concessione fatta da *Carlo V.* del feudo del Garagnone al Marchese di Campagna, costui solennemente con pubblico strumento esibito in quel processo, di cui dall' Avvocato Fiscale si disegna il foglio, rinvocò quel *Regio beneplacito*, e formalmente in giudizio nel 1571. ciò dedusse; e l' Tribunale della Regia Camera con i suddetti due Configlieri aggiunti non tenne conto di cotesta pretesa revocazione colla trascritta sentenza dell' anno 1579.; anzi decise di ostare al Marchese di Campagna l' eccezione della *Prammatica* nel primo capo, con cui si impone di non inquietarsi i possessori, e concessionarij di *Ferdinando I.*; come ora la parte avversa va brontolando, che rinvocabile sia quel *Regio beneplacito*? E se l' anzidetta sentenza del 1579. fu solennissimamente confermata in grado di reclamazione nel 1591. contro lo stesso Marchese di Campagna; come presentemente tutta fidata all' occultazione de' processi, fa tanto fruscio su di tale clausola *ad beneplacitum*? Si esibiscano prima i processi, di cui la Provvidenza n' ha

(1) *Fol. 40. dicti process. pro Ill. D. Anna Marchant &c. lit. A. in signis.* Il degnissimo Avvocato Fiscale fece cotesta istanza per dimostrare il suo zelo; ma non ebbe coraggio di proseguirla; perchè ben sapeva, che oltre della decisione, e sentenza del S. C. del 1524., gli ostava la sentenza di Camera seguita contro allo stesso Marchese, che aveva fatta la revocazione, la quale sentenza è quella appunto del 1579. confermata in grado di reclamazione nel 1591.

n'ha serbate poche reliquie , le quali sono in alcuna maniera sufficienti a dimostrar le inconcusse ragioni degli Altamurani fu di quel territorio; si esibiscano , ripeto , i processi , e dipoi si vedranno quali furono i saldi motivi , e le sodissime ragioni , le quali mossero il S. R. C. , e la Regia Camera triplicatamente a non far conto di tale clausola *ad beneplacitum* ; mentre oggi le copie delle sentenze , e quanto si è potuto rilevare da altre scritture , dimostrano con evidenza , che tutto ciò , che si imprende presentemente , sia stato tante altre fiate esaminato , solennemente deciso , e mai sempre contro agli utili possessori del feudo di Castel Garagnone sentenziato.

Dopo dell'anzidetta sentenza dell'anno 1591. passata in giudicato non riceverono l'Università, ed i cittadini di Altamura molestia alcuna nel godimento di tutti gli anzidetti diritti esercitati in tutto il territorio del Garagnone, di cui feron uso come veri soperficiarj , ed usufruttuarj , a seconda di quanto aveva loro *Ferdinando I.* concesso, l'Imperador *Carlo V.* confermato, e l' S. R. C. , e la Regia Camera tante volte sentenziato. Nell' anno 1695. dovendosi vender cotesto feudo, per la devoluzione seguita a favor del Regio Fisco, ne fu ordinato l'apprezzo. Fu cotesto apprezzo fatto, ed abbenchè non fossero stat' intesi l'Università, e cittadini d' Altamura, pure l'Apprezatore descrisse tutti gli anzidetti diritti, i quali in quell'intero territorio dalla Università, e dagli uomini della città d' Altamura v'erano posseduti. Avendo il chiarissimo Avvocato Fiscale di quel tempo D. Serafino Biscardi ravvisato il possesso, ed esercizio, che gli Altamurani avevano di tutti gli rammentati diritti, stimò di far ordinare, che avessero essi dovuto dimostrarne il titolo.

Fu

Fu intimato il decreto agli Altamurani, ed allora fu, che costoro comparvero in Regia Camera, e con lunghissima loro istanza sposero la legittima maniera, onde essi trovavansi nel possesso, ed esercizio di tai diritti; ed avendo fatto estrarre, ed esemplar da que' processi, i quali oggi si tengon ascosti, tutte le trascritte sentenze, ed avendo con esse presentate ancora la concessione, o sia privilegio di *Ferdinando I.* d'Aragona dell'anno 1463., la sua lettera scritta al Duca di Gravina dell' anno 1476., il laudo di Alfonso Duca di Calabria, e poi Re di Napoli, dell' anno 1488., la sentenza del S. C. del 1524., la conferma dell'Imperador *Carlo V.* del 1536., la sentenza della Regia Camera co' *Consiglieri de Franchis*, e *Cadene*, il quale dopo fu Propresidente del S. C., dell' anno 1579., e la conferma d'essa fatta dal S. R. C. in grado di reclamazione nell'anno 1591., divisarono quanto legittimi, e quanto giusti, e ragionevoli erano i loro titoli, e l' continuato non mai interrotto possesso, in cui sino a quel punto essi si trovavano.

Antecedentemente l'apprezzo dal Perito, dalla Regia Camera destinato, era stato fatto con tre letture. Eransi descritti nella prima tutt' i diritti suddetti, i quali erano in quel feudo dagli Altamurani esercitati, e posseduti; e con questa lettura, o vogliasi dire *rubrica*, fu il feudo apprezato per ducati 22412. 14.; e cotesto prezzo gli fu dato, non ostante, che l' Perito avesse riferito, che gli Altamurani tenevano occupato tutto quel territorio, e che d' esso servivansi come se fosse stato loro proprio.

Nella seconda *rubrica* erasi detto, che quantunque volte agl' illimitati diritti, e pienissimo uso, che gli Altamurani facevano del territorio di quel feudo si fosse fatta

fatta

fatta alcuna moderazione, potevasi il feudo pagar duc. 30. mila. E finalmente erasi soggiunto, che se abolivanfi interamente i diritti, i quali dagli Altamurani in quel feudo esercitavanfi, apprezzavalo egli per duc. 40. m. L' avvedutissimo Avvocato Fiscale di quel tempo, ancorchè fosse ben persuaso, che i diritti dagli Altamurani in quell' intero territorio posseduti, non solo, che non potevanfi abolire; ma tampoco moderare, per i chiarissimi titoli, e per le tante sentenze da tempo in tempo date fuori, anche dopo dell' espressa revocazione fatta nell' anno 1571. dal Marchese di Campagna, e della pretesa moderazione, e refrenazione di tal uso; stimò nulladimeno, per non lasciar vote le parti fiscali, di dar fuori la suddetta istanza, in cui, dopo di aver fatta menzione della revocazione dal Marchese di Campagna in giudizio dedotta, colle parole da me pocanzi trascritte, soggiunse: *Inhaerens dictae revocationi jam factae, & quatenus opus est de novo revocans dictum Regium beneplacitum, tam ex iuribus dicti qu. Illustris Marchionis, quam omni alio meliori modo, & via, instat procedi ad venditionem dicti feudi libere, & absque onere, nulla habita ratione dictae praetensae facultatis pascendi, aquandi, seminandi, pernoctandi &c., non obstantibus quibuscunque assertis decretis, & sententiis tanquam interpositis vigore dicti privilegii ad tempus concessi. Stante qua revocatione, quia in promptu constat de non jure dictae civitatis, mandari hominibus Altamurae, quod abstineant ab hac praetensa facultate aquandi, pascendi, pernoctandi, arandi &c. in territorio dicti feudi, & ita dicit, & instat (1).*

Cote-

(1) Dico fol. 30. & a t. process. pro Illustri D. Anna Marchant, D. Josepho Mazzaccara, & Rev. Canonico D. Salvatore Mazzaccara, cum civibus civitatis Altamura &c.

Cotesta istanza fu un effetto di quelle parti, che il più delle volte gli Avvocati Fiscali soglion fare, per non passar le cose in silenzio; ma non già, che così quel dottissimo Ministro avesse internamente inteso, come coll' istanza egli asserì; imperciocchè com' egli voleva *ex iuribus* del Marchese di Campagna, a cui dicevasi essere stata tramandata la facoltà di rivocare nella concessione del feudo fattagli da Carlo V., pretendere di rivocare il privilegio, e concessione di Ferdinando I. d' Aragona; quando, non ostante tale facoltà, e l' espressa rivocazione dal Marchese stesso di Campagna in giudizio dedotta, dalla Regia Camera della Sommaria co' suddetti due Regj Configlieri aggiunti, era stato deciso sinodalmente di non esser soggetto a rivocazione il privilegio; ed indi confermata cotesta decisione in grado di reclamazione? Come mai il Regio Fisco poteva per suo diritto proprio, & *omni meliori modo*, & *via* rivocar il privilegio, quando, non solo ostavagli la *Prammatica* pubblicata nella città di Toro a' 18. di febbrajo del 1505., o sia la *Prammatica* 4., *de Possessoribus non turbandis*; ma benanche la cosa giudicata con tre solennissime sentenze? E finalmente, come poteva pretendere la rivocazione, quando il privilegio di Ferdinando I. d' Aragona era stato confermato da Carlo V., & *in vim pacti* di nuovo concesso; il valore delle quali conferme, ed onerose concessioni da me si è, allorchè di cotesta conferma si è ragionato, sodamente in qualche maniera additato?

Ed in fatti ebbe per avventura il zelantissimo Avvocato Fiscale il coraggio di proseguir cotesta sua istanza? Fece astener forsi gli Altamurani dall' uso, esercizio, e possesso di tutt' i loro pienissimi diritti su di quel ter-

F

rito-

ritorio? Mai nò; mentre, se altrimenti egli avesse reputato, avrebbe prima fatta decider la causa col proseguimento della sua istanza, e di poi avrebbe fatto vender il feudo. E pure non solo, che ciò egli non fece; ma anzi il contrario si contentò, che fosse seguito; imperciocchè il feudo fu venduto, e la vendita fu fatta a seconda della prima *rubrica* descritta dal Perito, che avevalo apprezato, e che tutt' i diritti degli Altamurani in tale *rubrica* aveva descritti, sino al dire, che quegli come roba di loro attinenza avevansi il territorio appropriato.

Ed è da notare, che l'offerta fatta per la compera, si fece per lo prezzo contenuto nella prima *rubrica*, ch' era di ducati 22412. 14., colla deduzione della festa a favor dell'oblato; di guisa che il prezzo offerto, e per cui il feudo fu comperato, fu di ducati 18666. 18.; essendosi il dipiù fino a' detti ducati 22412. 14. per cui, a seconda della prima *rubrica*, era stato apprezato, ritenuto dal compratore per la deduzione della festa, ch' erasi a suo favore convenuta. Ed in questo caso, ecco gita in fumo, e svanita l'istanza fiscale; poichè, non ostante così fatta istanza, lo stesso Fisco permise, che 'l feudo si fosse venduto a seconda dell'apprezzo contenuto nella prima *rubrica*, ove sono tutt' i diritti degli Altamurani su del territorio del Garagnone contenuti, e dichiarati, senza che la pretesa revocazione si fosse decisa; nè che gli Altamurani dal possesso, e dall' esercizio de' loro diritti si fossero astenuti. Ed ecco ancora, che il compratore volontariamente si sottopose a soffrire, che l' Università d'Altamura, e tutt' i suoi cittadini avessero continuato il possesso, e l' esercizio de' predetti loro pieni diritti, nel quale con tanti giu-

stif.

stissimi titoli, e con tante replicate sentenze, negli atti dell'apprezzo, com'è detto, esibite, giustamente si trovavano, e ragionevolmente, allorchè il feudo fu da lui comprato.

Anzi esigono attenta riflessione le postille fiscali fatte, dopo della suddetta istanza, all' offerta della compera negli atti dell'apprezzo presentata. Aveva già l'oblato non solo osservato l'apprezzo, ed in esso la descrizione de' diritti, i quali si esercitavano, e si possedevano dagli Altamurani sul feudo del Garagnone; ma aveva benanche ravvisat' i privilegi, e le sentenze dagli Altamurani esibite negli atti, in comprova, ed in dimostrazione del possedimento, ed esercizio di tali diritti; pure ciò non ostante, contentandosi egli di non attender l'esito dell'anzidetta istanza fiscale, diede fuori la sua offerta; ed abbenchè si fosse spaziatò in dire, con giro di parole, più cose, e pretenderne altre; il Fisco però, non curando più di quanto aveva detto nella rammentata sua istanza, con quattro postille se ne uscì pel rotto della cuffia; poichè colla prima rispose: *Juxta appretium*; che vale a dire, che la vendita si faceva a seconda di ciò, che nella prima *rubrica* dell'apprezzo si era dal Perito riferito; laddove tutt' i diritti degli Altamurani erano descritti, e rapportati. Coll'altra disse: *Dummodo Fiscus ad nihilum teneatur*; che altro non vuol dinotare, che se bene egli nella sua istanza avesse fatta parola di revocazione di privilegi, e di doverli gli Altamurani astenere dall'esercizio de' loro pienissimi diritti, che stavano allora già possedendo; nulladimeno esso Fisco non intendeva di tutte le anzidette cose dall'oblato cercate, e da esso Fisco nella sua istanza, *honoris causa*, asserite, prometterne

alcuna; nè poco, nè molto per quelle esser tenuto, nè obbligato. Colla terza rispose: *Prout de jure*; ed il diritto è quello, che i privilegj, e tante sentenze passate in cosa giudicata, ed eseguite, somministrano all' Università, ed uomini di Altamura la ragione dell' esercizio, e quasi possesso de' loro diritti sul territorio del Garagnone. E finalmente colla quarta disse: *Fiscus ad nihilum vult teneri ex hac promissione*; cioè, che di tutte le speziose cose dall' oblatore afferite, e chieste; non intendeva il Fisco esserne giammai obbligato, nè prometterne mallevadoria; perchè ben egli conosceva, che cose impertinenti, ed irragionevoli si addomandavano, e pretendevansi.

Or in vista di coteste postille, o piaccia dirli *Opistografi*, si astenne per avventura l' oblatore di proseguir la compera del feudo di Castel Garagnone? Volle per forte insistere, che'l Fisco gli avesse le cose da lui nella offerta richieste, permesse, e concesse? Mai no, non si arretrò dalla compera; anzi dimise ogni pensiero di conseguirle; e perciò espressamente egli tutte le predette postille chiaramente accettò, e di esse sole fu pago, e si contentò. Se dunque il Fisco da un canto, dopo la sua istanza fiscale, volle far la vendita con tali postille; e l' oblatore dall' altro contentossi colle stesse postille perfezionar la compera; ricedette dunque il Fisco dalla sua istanza; e l' oblatore dalle sue domande desistette, e'l feudo di Castel Garagnone a tutt' i narrati diritti sottomesso a favor degli Altamurani egli espressamente si contentò di comperare; e perciò il prezzo datogli dal Perito come soggetto a cotesti diritti, egli, col favor della deduzione della festa, al Regio Fisco sborsò, e corrispose.

Se

Se dunque tutto ciò dagli atti dell' apprezzo, e dalla compera si ravvisa, a che andar le cose inorpellando, e coloro i quali e titoli luminosi, e possesso incontestabil sul territorio del Garagnone hanno di pieno usufrutto, e di veri superficiali, cercar d' inquietare; e da loro quello, che non è giusto, con raggiri, e macchinazioni pretendere, e con violenze punibili strappare? E se'l pupillo Signor Duca, e per esso i suoi ragguardevoli Signori congiunti tutori, cotanto di cotesto apprezzo, e della compera del feudo fatta si millantano; perchè di esibirlo nel S. C. ricusano? Poggiano essi le vane ragioni del pupillo, ed i loro irragionevoli, e violenti intraprendimenti sull' apprezzo, e su gli atti della compera; e di questi colle voci, e colle non sincere scritture, ed allegazioni fanno uso; dunque sono essi ad esibirle nel Magistrato dalla legge costretti; poichè *Edenda sunt omnia, quæ quis apud Judicem editurus est; non tamen ut & instrumenta, quibus quis usurus non est, compellatur edere*; dice Ulpiano (1). Se essi cotanto fruscio fanno, e tanto clamore dell' apprezzo, e degli atti della compera; e di questi su, e giù, con quale buona fede non sò, cotanto si spacciano; debbono essi dunque, a giustamente ragionare, nel S. R. C. esibirli. L' esibiscano intanto, ed indi vedrà il S. R. C. chi dica vero; e se quelli propizj gli sieno, ovvero avversi.

Pretendono i Signori tutori del Signor Duca Mazzaccara di esigger carlini trenta per ogni porta, che mai gli Altamurani vogliano porre alle case, grotte, e pagliai, che per loro uso possiedono nel territorio del Ga-

(1) In l. 1. §. edenda autem, D. de edendo.

Garagnone; e confondendo le cose, secondo il solito costume, dicono, che tutto ciò venga nell'apprezzo dichiarato. Io potrei con una sola parola da cotesta vana pretesione disbrigarmi, e dire, che stante il chiarissimo titolo degli Altamurani, avvalorato da tante sentenze passate in cosa giudicata, da quali si scorgono i diritti de' medesimi non soggetti a prestazione veruna, salvo solo a quella della mezza semenza per la coltura de' territorj; e stanti le mentovate postille fiscali all'offerta apposte, dappoichè gli Altamurani con loro istanza i monumenti limpidissimi de' loro diritti negli atti dell'apprezzo presentarono; nessuna ragione perciò dall'apprezzo predetto fatto, senza esser prima gli Altamurani intesi, com'era di dovere, può il Signor Duca ritrarre. Ma per divisare, che per questa bisogna, come per tutte l'altre pretesioni, a seconda dello stesso apprezzo, tampoco il vero i Signori tutori dicono; egli è di ragione, che quì il sincero fatto si sponga.

Il Perito nel formar l'apprezzo descrive più grotte, case, e pagliai, i quali in diversi luoghi del territorio del Garagnone gli Altamurani possedevano; e per questi nessuna prestazione egli descrive. In altro capo poi dell'apprezzo parla di dodici altre grotte, le quali sono sotto al Castello, ed alcune di queste sono nel luogo appellato le *Grottoline*. Indi si soggiugne, che quantunque volte si voglia ad alcuna di coteste dodici grotte porre la porta con chiave, debba allora chi voglia farne uso, pagare al possessor del feudo carlini trenta; restando però a peso del medesimo possessor del feudo di farvi la porta colla chiave; onde poi si dà la rendita per coteste dodici grotte di ducati 36. l'anno, che ragguagliano carlini trenta l'una. E questo, e non

e non altro nell'apprezzo si descrive. Da tutto ciò dunque si rileva, che avendo i possessori del feudo di Castel Garagnone nel tempo andato fatte quelle sole dodici grotte sotto al Castello, e nell'anzidetto luogo delle *Grottoline*, le quali sono proprie del feudo; allorchè alcuno Altamurano voglia farne uso, deve corrisponder carlini trenta l'anno; conchè però debba il feudatario a sue proprie spese farci la porta, e ferratura; ma quantunque volte piaccia agli Altamurani usarne senza porta, e senza chiave; possono eglino farlo, senza che pagamento di sorte alcuna sieno essi tenuti a contribuire; siccome espressamente nell'apprezzo si descrive; ond'è, che i carlini trenta per ciascheduna delle anzidette dodici grotte si corrispondono per cagion della spesa, a cui il Barone deve soggiacere per la porta, e ferratura. Or se questo solo, e non altro dall'apprezzo si legge; come poi pretendono i Signori accortissimi tutori, che debbano gli Altamurani per ciascheduna delle altre grotte, case, e pagliai corrisponder carlini trenta, allorchè vogliano quelle con porte, e chiave ferrare? E non è egli questo controvenire allo stesso apprezzo? E non è l'apprezzo quello, il quale nel mentre descrive altro novero di grotte, case, e pagliai degli Altamurani per lo territorio del Garagnone sparsi, e fabbricati; assegna poi la rendita di soli ducati trentasei corrispondente alle dodici grotte site sotto al Castello, e nel luogo detto le *Grottoline*? Se di tutte le grotte, case, e pagliai si fatta prestazione di carlini trenta per ciascheduna si avesse avuto a pagare, allorchè con porta, e chiave si vogliano ferrare; la rendita non già di ducati trentasei; ma somma assai maggiore proporzionatamente sarebbe venuta a formontare.

re. E quindi è, che per inorpellar le cose, irragionevolmente ricorrono all'apprezzo; ed intanto quello, che dovrebbe le loro non vere assertive comprovare, si tiene ascoso, ed ostinatamente si ricusa di presentare.

Collo stesso coraggio, e con franchezza simile pretendono i Signori tutori del pupillo Duca Mazzaccara il pagamento dell'appoggio, allorchè gli Altamurani facciano in territorio del Garagnone case, grotte, e pagliai; anzi lo pretendono ancora, allorchè si vogliano acconciar due, o tre pietre una presso l'altra sul suolo, e sopra d'esse situarci il caldajo, o altro strumento per cuocervi alcuna cosa bisognevole per nutrizione di que' Pastori, e Villani addetti alla cultura della terra, ed alla custodia degli armenti; non ostante, che dopo rimanga tutto disfatto, e le pietre, ove prima erano sparse, sieno riposte. Tutto ciò, per altro, si vuol operare, affine di recare strazio, ed inquietudine agli Altamurani; poichè intendono per contrario i Signori tutori di permetter il cavar fossi, e farvi dalla parte d'avanti l'apertura atte a poter in quelli porre il fuoco; e su di tali fossi porre il caldajo, per poi di così fatta guisa potervi accendere da sotto il fuoco, e cuocervi ciò, che necessario sia.

○ Stravaganza! si vuol vietare di unire insieme due, o tre pietre, le quali sparse in numero grande per quella campagna si trovano, per appoggiarvi sopra il caldajo, il che nessun documento apporta; maggiormente, perchè ora in un luogo, ed or in altro di quel territorio, ove i Pastori si trovano, ciò succede; e non curansi poi, anzi vogliano, che le suddette cave debbanfi fare. Il fine però egli è questo, che per poter far le suddette cave, o sieno fossi, deve il Pastore,

re, o altro Villano, condurre seco sulle spalle continuamente la zappa, per poter quelli per l'anzidetto uso accomodare; il che non solo scomodo, e malagevole riuscirebbe; ma ancora da non poterli a patto alcun eseguire.

Si pretende di vantaggio, che tampoco possan gli Altamurani poggiar sulle pietre gli abbeveratoi, volgarmente *gaviti* appellati, ne quali gli armenti, e le greggi loro soglion abbeverare; ma che tai abbeveratoi, i quali già di legno sono, debbanfi sul nudo suolo situare; comechè scomodamente, e consistente possan in essi di così fatta guisa i bestiami abbeverare. Pretendendo perciò, che quantunque volte, e questi, ed i caldai vogliano sulle pietre appoggiare; debbasi alcuna prestazione al Signor Duca annualmente corrispondere, e soddisfare. E per cotesta estorsione non cessano anche in testimonianza l'apprezzo addurre, ed allegare.

A chiunque sovenga quello, che si è dimostrato di appartenere agli Altamurani sull'intero territorio del Garagnone, tosto gli sembrerà stranissima, ed ingiusta cotesta pretesione; imperciocchè avendo essi il diritto di far case, grotte, pagliai, e di liberamente in quello pascer, e di pernottare, anzi di usufruttare dello stesso territorio, a segno, che l'intera superficie di quello è degli Altamurani; si stomecherà in sentirli con tanta bravura proporla; e si avvederà, che nell'apprezzo cotesta pretesa prestazione non sia contenuta. Ed acciò la diceria dell'apprezzo rimanga smentita, Io qui rammenterò quelle persone, le quali vengono nell'apprezzo descritte per soggette alla prestazione dell'appoggio, ed i casi, ne quali quello devesi pagare.

G

Si

Si so leva da' Forastieri fabbricar alcuni pagliai , o altri comodi nel territorio del Garagnone ne' mesi di Aprile , Maggio , Settembre , ed Ottobre (ne' quali per colà passano le pecore , le quali dagli Abruzzi calano nella Puglia , e quindi colà ritornano) per vender a' passaggieri , i quali per colà passavano , roba comestibile , non altrimenti , che si fa nelle osterie ; e costoro , i quali cotesti abituri per così fatto uso facevano , non potevano quelli erger , nè costruire senza permesso del Barone , e senza il pagamento di quattro , e tal volta di ducati cinque l' anno , i quali al Barone si pagavano per ragione del permesso , e licenza , che loro dava di appoggiar sul suolo del Garagnone quegli abituri , e pagliai , per ivi roba da mangiare a' passaggieri vendere . E quindi è , che l' Perito nell' apprezzo , favellando di cotesti pagliai , ed abituri , i quali da' Forastieri si facevano per vender cosa comestibile a' passaggieri , dice , che solevano costoro per tal permesso pagare quattro , o cinque ducati l' anno al feudatario . Cotesto pagamento , a parer mio , è giusto , e ragionevole , che si faccia da coloro , i quali vogliano in quel territorio aprire così fatte povere osterie , che un Toscano le direbbe *osterie a mal tempo* ; poichè facendo egli in quelle industria di sua roba per venderla a passaggieri ; ogni buon diritto richiede , che farle non possa senza permesso del padron del territorio , e senza una certa , e stabilita prestazione . Ma di grazia , cosa mai ha egli ciò a fare , colle case , grotte , pagliai , ed altro , che gli Altamurani per loro comodo , e per uso de' loro bestiami , e degli armenti loro , e de' frutti , che in quel territorio raccolgono , ivi a seconda del diritto , che vi rappresentano , posson giustamente , sen-

senza veruna prestazione , a lor talento fare ? Questo , a me sembra , di voler torcer le cose a suo piacere , per indi , abusando dell' apprezzo senza esibirlo , commetter , e praticar estorsioni .

Si pretende inoltre da' Signori tutori del pupillo Duca Mazzaccara , che non possano gli Altamurani far nel Garagnone *jazzi* , cinti da pareti composti di pietre sopra pietre senza calce . Sono cotesti *jazzi* , que' luoghi ove la notte si restringono , e si rinferrano a giacere tutte insieme le pecore , tanto affine , che non si smarriscono , quanto ancora per tenerle di così fatta guisa custodite , acciò non sieno esse da' lupi divorate . Cotesta altra pretesione non è meno delle altre irragionevole ; imperciocchè essendosi concesso agli Altamurani il poter nel territorio del Garagnone liberamente pascere , e pernottare ; cosa troppo manifesta ella è , che sia stato loro anche tutto quello concesso , che per la custodia , e sicuro ricovero degli animali , che pascolono , è necessario . Anzi tutto ciò espressamente fu concesso , allorchè fu loro permesso di far in quel territorio case , pagliai , grotte , *curti* , ed altro . E che cosa mai vuol dinotare la parola *curti* , se non che uno spazio di terreno racchiuso da macerie di pietre soprapposte senza calce ? Così appunto dichiara cotesta parola il dottissimo *Gian-Giacomo Hofman* : *Curtis , spatium intra maceriam* (1) . Nè colla parola *maceria* , o *maceries* si vuol dinotar altro , se non che : *Paries , sive murus , vel congeries lapidum in unum compactorum , sine cemento aut alio genere ferru-*

(1) *Joannes-Jacobus Hofman in Lexicon Universal. tom. 1. verbo curtis* . Da quanto scrive il chiarissimo Muratori nella dissertazione XI. tom. 1. pag. 568. lit. A. si può anche rilevare , che la parola *curti* questo voglia dinotare ,

minis (1). Or se fu espressamente agli Altamurani concesso il poter far *curti*, e coteste curti insieme unite si appellano *jazzi*, ne' quali si contengono le curti, i pagliai, e tutto ciò, che necessita; il che propriamente è detto ovile; come ora si contende da' Signori tutori del Duca Mazzaccara il poterli fare? Oltracchè se vien permesso di far luoghi chiusi, e pagliai per rinfiar le vacche, i buoi, ed altri bestiami men soggetti a que'disagi, a cui le pecore posson fogggiacere; come mai deve il far tali chiusi, o sieno ovili, esser vietato, e proibito?

Anzi una delle pretensioni così del Duca di Gravina, come del Marchese di Campagna fu la stessa appunto, che ora si muove da' suddetti Signori tutori; e pure questa colla sentenza del Tribunale della Regia Camera dell' anno 1579. data fuori con gli aggiunti *Vincenzo de Franchis*, e *Cadene*, di cui ho dianzi fatta menzione, fu a prò degli Altamurani decisa, e diffinita. E quindi è, ch'essendosi tratte da' Signori tutori da que' processi le stesse pretensioni altre fiate decise; oggi, per mezzo dell' occultazione degli stessi processi reamente praticata, di bel nuovo si pongono quelle in campo, e maliziosamente si sostengono. Si caccin fuori da' Signori tutori gli anzidetti processi fin dall' anno 1713. presi dal Procuratore di loro casa, siccome costa da' documenti negli atti presenti esibiti, e per cui giustamente ora si fa dagli Altamurani premura; ed indi si parlerà di sì fatte stranissime loro pretensioni.

Ma si ricorre da' Signori tutori al loro famoso apprezzamento, a cui si fa fare ogni figura, che meglio loro ag-

(1) *Robertus Stephanus in Thesaurò lingue latine, tom. 3., verb. Maceria, vel Maseries.*

grada, senza mai esibirlo con inescrutabil mistero; e da esso si vuole, che asserisca il Perito, che sia permesso soltanto di racchiuder le pecore colle reti, ma non già con *jazzi*. Stravaganza somma del Perito, e più stravagante chi ciò pretende! imperciocchè in quale parte di quelle regioni giammai si è veduto, o si è accostumato, che le pecore, le quali fissamente ne' luoghi de' pascoli, dì, e notte si tengono; senza curti, o sieno *jazzi*, per ricoverarle la notte, si ritrovino? E non è egli il Signor Duca Mazzaccara, il quale tenendovi nel territorio del Garagnone sette *jazzi* proprj, e quegli stessi, i quali vengono nell' apprezzo descritti; si tengon anche questi dagli Altamurani a fitto, per cui da circa ducati trecento l'anno per mercede gli pagano? Or dunque se sono di necessità precisa cotesti *jazzi*; e se il fargli a proprie spese fu agli Altamurani concesso, e colla sentenza dell' anno 1579. fu loro tale facoltà confermata; come mai il Perito nell' apprezzo dice, ed i Signori tutori nelle loro istanze, dopo dell' occultazione de' processi, spacciano, che sia di poterli fare agli Altamurani vietato? Facciano uso i Sig. tutori di quella buona fede, che non solo al loro ragguardevol carattere, ma benanche ad ogni uomo di vil condizione, si deve; ed esibiscano perciò prima gli imbolati processi, ed indi l' apprezzo; e di poi gli Altamurani daranno loro su di cotesta, e sulle altre ingiustissime pretensioni la dovuta, e convenevole risposta. Ma fin tanto che tutto ciò da essoloro non si adempisca; cosa ragionevol' e doverosa ella è, che dalle molestie, che vogliono agli Altamurani inferire, essi desistano; e nella loro pace, e nel quieto possedimento di tutt' i loro diritti li lascino.

Si pretende ancora da' Signori tutori di esiger dagli Altamurani il pagamento del pascolo della spiga, la quale rimane nelle ristoppie, dappoichè gli Altamurani medesimi han fatta la messe del grano, e dell'altre biade da loro nel territorio del Garagnone seminate. Or questa sì, ch'è bella. Gli Altamurani hanno il diritto di pascer il loro gregge in tutto quel territorio *tam in spicis, quam in herbis*, senza verun pagamento; e da' Signori tutori si pretende riscuoter pagamento dagli stessi Altamurani per lo pascolo, che fanno gli animali loro di quelle spighe, le quali sono proprie loro, e che cadono nelle ristoppie nel mietter le biade seminate a proprie spese, e coltivate, e metute con proprj sudori. E quale sana teologia ciò mai detta? E qual diritto civile, o canonico ha tutto questo stabilito? La legge, e la teologia condannano il profittar sulle sostanze, e sugli sudori altrui; e pure nel caso degli Altamurani, ogni sana teologia, e qualunque buon diritto si pretende da altri poltergar, e bandire.

Ma si ricorre all'apprezzo, e diceasi, che in esso vien cotesto pascolo di spiga valutato per annui duc. trenta. Ma a ciò si risponde, che questo stesso smentisce la loro pretensione; ed anche senza l'esibizione dell'apprezzo, che non voglion fare i Signori tutori, si ravvisa, che cotesta prestazione, non già dagli Altamurani, ma si faceva da altri stranieri, i quali con pochi loro animali ivi portavansi a pascolar quella spiga, la quale, dopo di averla gli bestiami degli Altamurani pascolata, vi rimaneva; perchè se quella si fosse dagli Altamurani riscossa, non già a così fatta picciolissima somma; ma a molta maggiore annua contribuzione farebbe ascesa, e pervenuta. Il che coll'

coll'esibizione dell'apprezzo chiaramente si farà ravvisare, laddove con manifesta spiegazione si descrive il diritto, che hanno gli Altamurani di far pascolar la spiga a' loro animali; onde segue, che se gli Altamurani han cotesto diritto; quel pascolo di spiga, che nell'apprezzo si descrive per ann. duc. trenta, riguarda il pascolo, che potrebbero far i forastieri, e non miga già gli Altamurani; i quali come veri usufruttuarij, e soperficiarij del territorio del Garagnone, altra prestazione non debbono, salvo solo, che la mezza semenza di tutto ciò, ch'essi seminano.

Io ho ragionato di cotesto apprezzo, non già, che la difesa della ragione della Università, e degli uomini della città d'Altamura debba da esso dipender; ma per soltanto divisare, che i Signori tutori del Pupillo Duca Mazzaccara si studiano a diritto, ed a rovescio di stravolger le cose, e rappresentarle all'opposito di quello, ch'esse sono. Del rimanente siefi l'apprezzo in qualunque maniera, che l'alterata immaginativa loro lo vuole spacciare, e si lusinga; non per questo vantaggio alcuno essi da quello trarre giammai potranno; imperciocchè allora quando cotesto apprezzo fu dal Perito formato, gli Altamurani non furono intesi, nè cerziorati; ma dappoichè quello fu nella Regia Camera della Sommaria presentato, essendo stati essi citati, subito con loro istanza dedussero tutt' i diritti, i quali nel territorio del Garagnone con giustissimo titolo esercitavano; esibendo in conferma di ciò la concessione di *Ferdinando I.* d' Aragona, il laudo di *Alfonso* suo figlio, la sentenza del S. R. C. dell'anno 1524., la conferma dell'Imperador Carlo V., la sentenza del Tribunale della Regia Camera data fuori con due Consiglieri ag-

giun-

giunti, e finalmente l'altra sentenza del S. R. C. dell'anno 1591.; le quale cose tutte ferono arretrar il Fisco dal proseguimento della sua istanza; e feron sì, che qualunque assertiva, che mai nell'apprezzo si fosse fatta, non mai avesse potuto punto nuocere, nè recar pregiudizio a così fatti pienissimi diritti, i quali usavano in quel territorio.

Anzi, siccome ho Io altrove divisato, lo stesso oblatore, avendo già avuto scienza di tali ragioni degli Altamurani, si contentò di comperar quel feudo agli anzidetti diritti sottomesso, allorchè era in sua balia di lasciarne il pensiero; onde chiaramente surge, ch'egli con tal peso, e con tali ragioni attinenti agli Altamurani, si contentò di quel feudo far la compera. Maggiormente, perchè se bene egli avesse nella sua offerta molte cose richieste; mai sempre il Fisco con sue postille replicò di non voler esser tenuto a cosa veruna; e tal volta, di rimettersi a ciò, che per diritto era stabilito, egli rispose; e cotesto diritto non è altro, se non quello, il quale a prò degli Altamurani nasce dalle concessioni, e da tante sentenze a favor loro in diversi tempi profferite.

Ma di grazia veggiamo un poco quale interpretazione abbia avuto cotesto apprezzo, e quale le suddette postille, e che mai abbiano oprato l'istanza, ed i documenti dagli Altamurani negli atti dell'apprezzo, dappoi ch'è furon in Regia Camera citati, in difesa de' loro diritti presentati? Cotesta interpretazione si deduce dal possesso; egli è mestieri d'osservare chi mai sia stato nel possesso, cioè se 'l Duca Mazzaccara delle sue ingiuste pretese; ovvero gli Altamurani de' loro luminosi diritti.

Non v'ha dubbio, che sino all'anno 1695., in cui la ven-

vendita di Castel Garagnone seguì, gli Altamurani, a seconda delle concessioni, e delle sentenze suddette mai sempre stettero saldi nel possesso di tutti gli rammentati diritti; il che non solo ravvivasi dalle continuate sentenze, e da que' processi imbolati; ma dalla stessa istanza fiscale, di cui altrove ho Io ragionato. Succeduta la vendita nell'anzidetto anno 1695., e comperatosi il feudo di Castel Garagnone da D. Giulia Gaudioso proava del pupillo Duca Mazzaccara colle additate postille, istanza, e documenti dagli Altamurani negli atti esibiti; seguirono costoro il loro pacifico, e legittimo possesso sino all'anno 1709.; che vale a dire per lo corso di quattordici anni. Di guisa che più chiaro interprete, e fedele del possesso, il quale immediatamente succedette alla compera fatta dalla proava del Signor Duca pupillo Mazzaccara, per lo lungo corso di anni quattordici, non può giammai darsi, per dichiarar ingiusta la pretesione, che dopo dal compratore si pone in campo.

Nell'anno 1709. volle Michelangiolo Fruttaldo agente, ed amministratore del fu Sig. Duca D. Tommaso Mazzaccara, allora Avvocato fiscale del Regal patrimonio, e possessor del feudo far una sorpresa agli Altamurani; ma costoro ricorsero nel S. R. C., e con loro supplica, tra l'altro, esposero: *Qualiter multis ab hinc annis (Universitas Altamura) reperitur in quiete, & pacifica possessione, seu quasi pascuendi in feudo vulgo detto il Garagnone, pecus ad aquam appulendi, fodendi putea, edificandi tuguria, grytras, ovilia, & omne aliud necessarium pro usu, & sustentatione animalium cujuscunque generis civium, sive particularium prædictæ civitatis; ac similiter habent jus seminandi, fenilia claudendi, colligendi tam in spicis, quam in herbis omnes segetes, cum o-*

nere tantum solvendi portionem seminum. E quindi chiesero di non esser turbati nel possesso di tali diritti (1).

Fu cotesta supplica commessa al fu Consigliero allora Pisacani, da cui si fece decreto: *Quod Universitas civitatis Altamura, ejusque cives non turbentur, neque molestentur in possessione, in qua legitime reperiuntur, & contra formam soliti nihil innovent, nec innovari faciant respectu contentorum in retrospectis supplicationibus, donec aliter per S. C., sive per Dominum causae commissarium fuerit provisum (2).*

Ma avendo l'anzidetto Agente controvenuto al mentovato decreto, e provvisioni d'esso spedite, poichè sequestrò, e pignorò alcune cose; il Consigliere Pisacani ordinò di ridursi al primiero stato tuttociò, che si era innovato ed attentato, e commise l'informazione della controvenzione (3). Furon cotesti ordini diretti alla Regia Udienza Provinciale, la quale esattamente appurò tutte le violenze, innovazioni, ed attentati praticati dal Fruttaldo; ed indi diresse al S. R. C. la sua informazione (4).

Si avvide bene allora il savio fu Duca D. Tommaso Mazzaccara, che non poteva il suo Agente sfuggir la pena, e'l gastigo delle violenze, ed attentati commessi; ed essendo egli in quel tempo Avvocato Fiscale del Regal patrimonio, stimò opportuna cosa di ricorrer in Collaterale, e domandar, che la causa rimessa si fosse alla Regia Camera, a cagion che,

(1) Fol. 1. process. Universitas civitatis Altamura cum Illustre Barone castri Garagnoni.

(2) Fol. 2. dict. process.

(3) Fol. 6. a 1. dict. proces.

(4) Fol. 25. ad 68. dict. proces.

che, dis' egli, che ivi erano i processi antichi, da quali si ravvivavano le simili contese, e controversie agitate tra gli Altamurani, e gli antichi possessori del feudo del Garagnone. Ed in fatti gli riuscì d'ottenere la remissione a quel Tribunale (1).

Rimessa colà la causa, era troppo malagevole agli Altamurani di veder l'esito della suddetta informazione della Regia Udienza; imperciocchè si doveva procedere contro l'Agente d'un Avvocato Fiscale dello stesso Tribunale, ed Avvocato Fiscale meritamente troppo reputato, e temuto; e perciò non fu l'affare più oltre proseguito. Continuarono bensì sempre più gli Altamurani l'esercizio, e'l possesso de' loro pieni diritti in quel territorio, senza che altra molestia, nè impedimento alcuno avessero essi dal Sig. Duca Mazzaccara ricevuto.

Or quì cade in acconcio di ragionar della occultazione, ed imbolamento fatto de' due voluminosi processi, i quali contenevano, e contengono tutt'i giudizi agitati tra gli Altamurani, e'l Duca di Gravina, non men che col Marchese di Campagna; per mezzo de' quali furon date fuori tutte quelle sentenze definitive dell'anno 1524., del 1579., e del 1591., di cui ho io fatta cronologica narrazione.

Rimessa la causa, come ho detto, nel Tribunale della Regia Camera, stimò bene il Sig. Duca D. Tommaso Mazzaccara allora Avvocato Fiscale del Regal patrimonio, di presentar in quel Tribunale sua procura, ch'egli fece in persona del fu Dottor Fabrizio Martini; e seguentemente fece dal medesimo prender que' due voluminosi processi nell'anno 1713. Ciascheduno

(1) Fol. 21. dicti process.

sà di quanta dottrina, e saviezza sia stato fornito il fu Duca, di poi Reggente Mazzaccara; e ciascheduno anche, senza molto, nè poco stento, rimane persuaso, che trattandosi di causa sua propria, e di suo proprio interesse, abbia egli voluto aver nelle sue mani i mentovati processi per osservarli, e colla sua saviezza minutamente squittinarli; e non già fidarne ad un semplice Procuratore la loro osservazione, e considerazione; tantopiù, che contenevan essi più articoli di diritto, e varie contingenze di fatti discussi, e decisi con tanto conoscimento di causa, e con persone così illustri, e ragguardevoli, le quali erano state gli oggetti di tener esercitati in continui litigj gli Altamurani; i quali, mercè la chiara, e manifesta loro ragione, avevano sempre la vittoria riportata. Da così fatte considerazioni dunque si scorge manifestamente, che tai processi nelle mani dell'anzidetto fu Sig. Duca, ed in sua casa rimasero; non ostante, che il suo Procuratore n'avesse all'Attuario la ricevuta sottoscritta, la quale tuttavia si trova aperta, e non cassata, ed i processi non più restituiti; siccome si ravvisa dalla fede, che n'ha l'Attuario successore formata, e dalla fede della procura del Sig. Duca Mazzaccara allora Avvocato Fiscale; le quali due scritture oggi negli atti correnti del S. R. C. si leggono.

Or non ostante, che'l fu Sig. Duca Mazzaccara avesse presi così fatti processi; e non ostante ancora, che fosse stata la causa rimessa a quel Tribunale, in cui egli era troppo rispettabile Avvocato Fiscale, non istimò tempo opportuno di proseguir il giudizio, e seguir quegli attentati, i quali il suo Agente aveva procurato di commettere, ed i quali furono subito repressi,
ed

ed al primiero stato dal Configlier Pisacani restituiti; poichè ben si avvedeva egli il savio, ed accorto Signor Duca, che a nulla sarebbe valuta la sua autorità, essendovi in mezzo que' processi, i quali contenevano tanti giudizj compilati sopra gli stessi intraprendimenti, e vane pretese, sempre a favor degli Altamurani decise, e diffinite; onde stimò miglior consiglio di serbar la faccenda ad altro tempo più opportuno, e propriamente a quello, in cui perduta si fosse la memoria di tai processi. Siccome in fatti addivenne; perchè morto il Procuratore Martini, non curò il Sig. Duca Mazzaccara, nè altri di sua casa di far restituir i processi in banca. Nè vale il dirsi, che rimasero quelli in casa del Procuratore Martini, ove poi si son disperduti; poichè non solo, che chi voglia sanamente riflettere, non s'induce a credere di esser giammai stati in mano del Procurator Martini i processi; ma anche, perchè, quantunque volte in mano di costui quelli fossero rimasi, non avrebbe trascurato il Signor Duca Mazzaccara, nè altri di sua casa di poner in opera ogni mezzo per riaverli da casa del Procuratore defunto, e farne seguire la restituzione in banca. Ma tutto ciò non essendosi praticato, ragionevolmente ora gli Altamurani han supplicato il Re Signor nostro, acciò costringa gli eredi, e figli del fu Sig. Duca Reggente Mazzaccara alla pronta esibizione di quelli; mentre cotesta occultazione a nessun altro può giovare, salvo solo, che a coloro, i quali oggi le stesse irragionevoli pretese promuovono, ed indoverosamente sostengono, fidati alla mancanza, ed imbolamento de' suddetti processi. E fu di cotesta esibizione deve anche il S. R. C. dare il suo provvedimento; avendo così, in vista della supplica suddetta degli Al-

Altamurani, il Re Signor nostro al S.R.C. ordinato. Dall'anno 1713. dunque, in cui furono i rammentati processi dal fu Sig. Duca Mazzaccara presi, fino all'anno 1736. non mai più, nè lo stesso Sig. Duca mentre visse, nè i suoi Signori figli ed eredi feron motto di loro ingiuste pretese; lasciando agli Altamurani il goder con pace il pieno, e perfetto esercizio di tutt' i loro diritti. Nell'anno poi 1736., tempo nel quale erano già stati nascosti, ed occultati i processi, si vide dar mossa dal fu Duca D. Pietro Mazzaccara figlio primogenito del fu Sig. Reggente, ad un nuovo giudizio, ed a ben architettati intraprendimenti. Ed è degno da notare, che nell'anno 1711. il fu Sig. Reggente Mazzaccara chiese in Collaterale, che la causa della controvenzione sua, o del suo Agente, si fosse rimessa dal S.R.C. alla Regia Camera, ove disse di esserv' i processi, da cui apparivano le stesse cose decise; e tanto egli ottenne. Nell'anzidetto anno 1736. si stimò dal Duca D. Pietro suo figlio di lasciar il Tribunale della Regia Camera; perchè se voleva quivi comparire, doveva egli esibir que' processi, i quali nell'anno 1713. eran pigliati per mezzo del Procuratore di suo Signor padre; perciò spese supplica nel S. R. C., ove nessuna menzione, nè rimembranza facendo delle cose andate, disse, ch' egli possedeva il feudo del Garagnone coll' intero suo stato, e giurisdizione, e che alcuni volevano ivi far fosse, raccogliere le spighe, e di queste valersi; e d' impedir a lui di liberamente far uso del feudo, e di difender l'erbe, e di esiger la pena da coloro, i quali facevan pascer l'erbe difese, e custodite. Anzi che milantavano di rappresentar in quel territorio alcuna servitù, il che era alieno dal vero; e volendo egli esser mantenuto nel possesso del suo feudo, e di ser-

vir-

virsi di questo con piena libertà, e di sottoporre a multa i controvenienti, e gli occupatori de' diritti, e de' beni dell'anzidetto feudo; chiese perciò la commessa della causa; la quale seguì nella persona della commendevolissima memoria del Configlier Crivelli (1). In sentir soltanto il tenore di cotesta supplica, non potrà astenersi ogni animo ben formato, e nimico di mendacj, di non commuoversi contro al suo autore, per la ricercata, e sagace maniera in essa tenuta nel rappresentar cose interamente immaginate; e nel tacere tutto ciò, che per lo tempo andato era seguito, e che appariva da que' processi, i quali con altrettanta punibilissima reità, essendosi imbolari, si tenevano, e si tengono, e Dio sa da chi, nascosti, e rinferati. In calce di cotesta supplica fu ordinato dall'anzidetto fu Configlier Crivelli a' diciotto di Gennajo del 1736. *Nil innovetur via facti, donec aliter*. Ordinazione per altro ragionevolissima, e la quale non ha altro scopo per sua indole, se non che di non far innovar le cose da quello stato, in cui esse trovansi; a segno che, siccome colui, il quale trovasi in possesso, non può oltrepassar i limiti di ciò ch'egli possiede, e l'uso, e l'uso, come possiede; così non può quegli, che tale decretazione abbia ottenuta, innovar cosa veruna contro l'anzidetto possessore; imperciocchè surge cotesta decretazione dall'*Interdetto - Uri possidetis*; poichè l'imporfi, che nulla si innovi per via di fatto, altro non contiene, se non che il vietarsi le violenze, e lasciarsi posseder colui, il quale possiede, nella stessa guisa come in quel tempo quegli possiede. Quindi il Pretore prescrisse: *Uri possidetis, quominus ita possideatis,*

(1) fol. 71. dicti Process.

tis, vim fieri veto (1); onde il Giureconsulto Ulpiano dichiarandoci cotesto *Interdetto* del Pretore, avvisa: *Est igitur hoc Interdictum, quod vulgo Uti possidetis appellatur, retinendæ possessionis; nam hujus rei causa redditur, ne vis fiat ei, qui possidet hoc interdictum tuetur ne amittatur possessio* (2).

Dunque se la caratteristica di cotesto *Interdetto* è quella di mantener il possessore nel possesso; e di vietar contro di lui l'usar forza, e violenza; allorchè il Magistrato ordina *nihil innovetur via facti*, altro non intende fare, se non che di mantener il possessore nel possesso di ciò, che si contende, di guisa, ch'egli non ecceda quello, in cui si trova; e che l'avversario per così fatto possesso non gli faccia forza, nè violenza alcuna.

Or ciò posto, passo a proseguir la narrazione di quello prodigioso cumolo d'intrighi, i quali in seguito della suddetta supplica furon praticati, ed i quali oggi si adducono da' Signori tutori per atti possessivi a prò del pupillo Duca Mazzaccara. Dal suddetto decreto dunque di *Nihil innovetur via facti* ne furono spedite le provvisioni, le quali furon commesse alla Regia Udienza Provinciale, ch'è quella di Trani, ed al suo Avvocato Fiscale (3). Dovevanfi perciò coteste provvisioni esibire nell'anzidetta Regia Udienza, e farli quelle eseguire o dalla medesima, o dal suo Avvocato Fiscale, da' quali dovevasi in seguito farle notificare agli Altamurani, contro de' quali il giudizio si era dedotto. Ma ciò non si fece, imperciocchè senza che si fossero in quella Regia Udienza, nè al suo

(1) L. 1. D. *Uti possidetis*

(2) Cit. L. 1. §. *est igitur, D. Uti possidetis*

(3) fol. 71. d. *Process.*

Avvocato Fiscale presentate per farle eseguire, si ravvisa, che un tal *Domenico Carbone*, il quale si asserisce servente della Corte di Spinazzola (la quale meschinissima Terra è della Provincia di Basilicata, o sia di Matera) s'esi portato in Castel Garagnone, e qui vi abbia intimate le suddette provvisioni a quella gente, la quale ivi si trovava (1).

Or per non dipartirmi da cotesto primo raggio, Io dico, che se le provvisioni furon dirette, per l'esecuzione del decreto, alla Regia Udienza Provinciale, la quale tanto per lo Garagnone, quanto per Altamura era quella di Trani; dovevasi dunque da cotesta Regia Udienza, o dal suo Avvocato Fiscale chiederne l'esecuzione, e da costoro dar si doveva l'ordine per la loro intimazione agli Altamurani. Questo dalle stesse provvisioni non si ravvisa; ma anzi si legge dalla *relata*, o relazione fatta in calce di esse, che l'anzidetto *Domenico Carbone servente* di Spinazzola abbia quelle intimate. Or Io chieggo a dirmisi, a costui chi diede potestà d'intimar tali provvisioni? Il Sign. Consigliero Crivelli ne commise l'esecuzione alla Regia Udienza Provinciale, e suo Avvocato Fiscale; l'Udienza Provinciale tanto del Garagnone, quanto di Altamura è quella di Trani; or se furon quelle notificate da *Domenico Carbone* della Terra di Spinazzola, luogo Baronale, e di attinenza, e giurisdizione della Provincia di Basilicata; ne surge, che tali provvisioni si hanno come se non mai si fossero notificate. Anzi se non cotesto nerissimo *Carbone*, ma la stessa Regia Udienza di Basilicata avesse quelle intimate; tampoco dovrebbe tenersi conto di così fatta notificazione; per cagion che essendo ristretta la giurisdizione della Regia U-

(1) fol. 73. ad 75. d. *Process.*

dienza di Basilicata tra la sola sua Provincia; volendola esercitar fuor del suo territorio; non farebbero stati obbligati gl' intimati ad ubbidirle; perchè il Giureconsulto Paolo avvisa: *Extra territorium jus dicenti impune non paretur. Idem & si supra jurisdictionem suam velit jus dicere* (1). Or nel caso presente, non già la Regia Udienza di Basilicata, ma un vilissimo, e venalissimo fervente della sconosciuta Terra di Spinazzola si usurpò punibilmente l'autorità di portarsi nel territorio di altro Giudice, e senza commessione veruna, ardì d'intimar quegli ordini, i quali erano stati diretti alla Regia Udienza di Trani, ed al suo Avvocato Fiscale.

E non si ravvisa già, che cotesta industriosa maniera usata dal Duca D. Pietro Mazzaccara fu molto più nera del carbone, di cui porta il cognome quel suo condiscendentissimo fervente di Spinazzola? Ma si offervi di grazia il di più, che ne seguì. Costui riferisce di aver intimato tali provvisioni a que' Villani, i quali, come lavoratori giornalieri degli Altamurani, si afferisce di essersi ritrovati nel Garagnone. Inoltre in qual giorno, in qual mese, ed in qual' anno sieno state quelle notificate, dalla relazione carboniana non si legge. Di più si dice, di essersi fatta l'intimazione coll'assistenza de' testimoni Antonio Baldino, e Bartolomeo Pellegrino, ambidue Garzoni della Taverna, e Panettaria del Signor Duca (2). Or da tutti costesti speciosissimi, e maravigliosi avvenimenti ogni affennato uomo, il quale le rabole carboniane detesta, non solo ben si avvede, che le provvisioni non furon mai notificate; ma di vantaggio manifestamente scor-

(1) *L. extra territorium 20. D. de Jurisdictione omnium Judicum.*

(2) *Dist. fol. 75. ejusdem Process.*

ge, che fu egli cotesto un malvaggio dato sagacemente tratto, per indi pervenir a que' successi, che io col processo alla mano diviserò.

Approntata questa prima operazione, ecco, che l' Signor Duca D. Pietro Mazzaccara a' 2. di Giugno dell'anno 1736. spose allo stesso fu Consigliere Crivelli altra sua supplica, in cui andò dicendo, che gli Altamurani volevano approfittarsi della spiga delle biade, la quale si rinveniva nel territorio del Garagnone; quandochè egli vi aveva fidate le donne a spigolare, e gli animali a pascere; che da quelli si pretendeva far pascolare da' loro bestiami l'erba da lui difesa per uso de' proprj animali; che si pretendeva di non contribuire certa quantità di cacio cavallo per ogni armento di vacche; e che finalmente pretendeva di far pagliai, ripari, ed altre cose nel feudo con novità, ed usurpazioni; non ostante, che colle precedenti provvisioni ordinato si fosse di non innovarsi cosa alcuna. Quindi chiese, che si fosse osservato il solito praticato da dieci anni innanzi, e contro la forma di cotesto solito niente si fosse innovato (1).

Si riflettano di grazia tutte le cose unite insieme, e si scorgerà sempre più la manifesta industria, ed accortezza nel procurare d'inviluppar le cose. Già i processi eran si seppelliti, dappoichè la causa, e l' giudizio dagli Altamurani dedotto nel S. R. C. nel 1709. erasi fatto rimetter in Regia Camera per isfuggir la pena dell'inquisizione, e degli attentati commessi dall'Agente del fu Duca Mazzaccara Fruttaldo. Erasi taciuto con esatto silenzio dal 1713. al 1736.. In quest'anno si lasciò il

I 2

Tri.

(1) *Fol. 79. dist. Process.*

Tribunale della Regia Camera, per non esser costretto ad esibir ivi i processi occultati, e si ricorse nel S.R.C., ove si ferono spedire le prime provvisioni, le quali si ferono comparir notificate colle rammentate industrie carboniane. Indi si domandò osservanza del praticato da dieci anni innanzi; ed in fatti così fu dal Sig. Configlier Crivelli ordinato (1).

Non si ravvisa dal processo, che coteste provvisioni, le quali si vogliono spedite, si sieno fatte eseguire; perchè affine di osservarsi il solito praticato da dieci anni prima, si doveva prender informazione per verificar il solito, e dar a dividere quale cotesto solito fosse stato. Dovevansi nella verificaione del solito sentir gli Altamurani, affinchè avessero eglino potuto divisare, e dimostrar al S. R. C., che non solo il solito di dieci anni innanzi, ma che quello continuato di tre secoli, e non mai interrotto, assistito con tanti titoli chiarissimi, e sentenze del S. R. C., e della Regia Camera, era a favor loro, e smentiva gli artifizj, macchinazioni, e rabele, colle quali si procurava d' inorpellar la faccenda. Ma non si curò dal Duca D. Pietro di far verificare cotesto solito; perchè ben egli sapeva, che non solo malagevole era cotesta verificaione; ma che il contrario ne riveniva. Quindi tenendosi egli le provvisioni in faccoccia, stimò di far altro memoriale allo stesso fu Configlier Crivelli, in cui fingendo, che gli Altamurani in manifesto disprezzo de' suoi ordini, e provvisioni, *con animo diabolico* (ma non simile a quello, con cui cotante ree macchinazioni si preparavano, e si tessavano), e con unione di gente avevano espulsi gli animali neri di altri, a qua-

(1) *Dist. fol. 79. a. 1.*

quali esso Duca aveva venduta la spiga per farla pacere, con aver ancora impedito, e vietato di raccogliere la spiga da coloro, i quali da essolui erano stati fidati. Quindi chiese commetterli l'informazione di coteste controvenzioni (1).

Si ravvisa dagli atti, che cotesto memoriale sia stato a' 28. dello stesso mese di Giugno dell' anno 1736. proposto nel S.R.C., da cui si ordinò: *Committatur Regia Audientia Provinciali civitatis Materae, quae capiat informationem de expositis, & confitit procedat ad incarcerationem controvenientium, quos detineat nomine S. C.* (2). Io supplico il S. R. C. a rifletter un poco colla sua solita imparzialità su di cotesto decreto. Ordina egli l'informazione dell' esposto dal Duca Mazzaccara, il quale si raggirava nel dire, che gli Altamurani in disprezzo delle provvisioni precedenti, *con animo diabolico* avevano commessi attentati, avevano fatte novità, praticate espulsioni, ed altre frodole. Ma di grazia la controvenzione a quali provvisioni si era praticata, alle prime, colle quali erasi ordinato *nihil innovetur via facti*; o all'altre ordinanti l'osservanza del solito da dieci anni innanzi? Alle prime non si era controvenuto, sì perchè quelle erano favorevoli agli Altamurani, i quali, come si è divisato, ritrovandosi con titoli, e sentenze nel giustissimo possesso di tre secoli dell' esercizio di tutt' i loro diritti, e specialmente di quelli, che si mentonavano dal Duca Mazzaccara; ogni innovazione, che fosse seguita, commettevasi dall' anzidetto Duca, e non miga già dagli Altamurani, i quali erano assistiti dall'

(1) *Fol. 84.*

(2) *Fol. 85. dist. Process.*

interdetto Uti possidetis. Sì anche perchè coteste provvisioni, o non furono giammai intimate, siccome da' suddetti *carboniani* ingegnosi, e tristi garbugli si ravvisa, e con mani si tocca; ovvero non legittimamente furono intimate, come, quantunque volte si voglia sottrarre il Duca Mazzaccara da cotesta pecca, apertamente dal processo si osserva. Sicchè all'anzidette provvisioni non si era tampoco col pensiero controvenuto.

Molto meno si era commessa controvenzione alle altre ordinanti l'osservanza del solito di dieci anni innanzi; perchè queste eranfi tenute in taccoccia; e qualora si avessero voluto eseguire, dovevano gli Altamurani nella verificaione del solito esser intesi. Dunque come il S.R.C., senza tener presenti tutte coteste cose, le quali doveansi per altro rifletter, e riferire dal Signor Commessario, diede fuori l'anzidetto decreto di prendersi informazione della controvenzione; ed indi, ritrovandosi vera, procedersi alla carcerazione de' controventori? Ciascheduno sa quanto sia stato dotto, quanto intero, e quanto imparziale il mentovato Signor Commessario; ma deve saper ancora, che per la soverchia sua sollecitudine, fervore, e zelo di sbrigar gli affari, una volta spedì l'esecutorio contro ad uno, che anni prima era morto; ed altra fiata, a sua stessa relazione, fu dal S. C. data fuori sentenza ad una Ruota, non ostante, che la legge del Regno imponga, che simili cause a due Ruote debbanfi spedire; e che la decretazione della Regale Camera di S. Chiara, ove prima erasi data supplica per l'introduzione della stessa causa, avesse prescritto: *Sacrum Regium Consilium super supplicatis, junctis aulis, de justitia provideat*; per la nullità della cui sentenza ora Io per lo Duca di Casal nuovo intervengo; ed in contrario il lode-

volissimo Avvocato Signor D. Giuseppe Mazzaccara, con altri suoi colleghi, il Barone Farina patrocina, e difende. Sicchè avendo troppo buona fede usata il Signor Commessario di quel tempo, credendo per infallibili, e veri tutti que' fatti, i quali con artifizj eranfi nell'ultimo memoriale narrati, e finti; e trascurando di osservar egli il processo; per veri ancora al S.C. gli spose, onde poi l'anzidetto decreto a' veri avvenimenti contrario scappò fuori.

Non riuscì malagevole al Duca D. Pietro di far a sua voglia prender l'informazione dalla Regia Udienza, allorchè coll'ammirabile sua industria gli era riuscito facile l'ottener dal S.C. gli accennati decreti. Quindi presasi così fatta informazione, senza sentirsi gli Altamurani, fu quella trasmessa al S.C., ove addivenne altro bellissimo successo, il qual è, che non ostante, che'l Commessario della causa fosse stato il fu Signor Consigliere Crivelli, si ravvisa dal processo, che senza nuova commessa fu proposta cotesta informazione nel S.C. a' 29. di Maggio del 1737. dal Consigliere Duca Zapatta; e dal S.C. si diede fuori decreto, con cui furono citati *ad informandum* alcuni rubricati; e si soggiunse: *Et nihilominus cives Altamura nihil innovent via facti super contentis in retroscripto memoriali sub poena decarorum quingentum per quemlibet, Et expediantur provisiones, Et observantia committatur Regiae Audientiae civitatis Materae, quae procedat ad carcerationem eorum, qui ausi fuerint innovare contra formam ordinum S.C., Et captos detineat ordine S.C. (1).*

Si dica di grazia, poteva il Duca D. Pietro Mazzaccara aggiustarsi a miglior suo modo la faccenda, e far-

(1) Fol. 88. dict. Process.

fi di più fina tempra i decreti , i quali si leggono dal processo con tanto disordine , e con orditura così destra , che non può pensarsi di più? Cotești fatti non sono miga novелlette , ma si leggono dal processo , di cui ho Io additat' i fogli ; e prego il S.C. ad appurarli un per uno . Ed in questo decreto si dice: *Cives Altamurae nihil innovent via facti super contentis in retrospecto memoriali*; e pure cotešto retrospecto memoriale quale sia , ed ove si trovi , non si fa . Io ben mi persuado , che quanto ho narrato , malagevolmente si crederà; e pure così la va la bisogna; e pure tanto potette oprare lo studio , e l'altrui industriosa abilità . Ed ecco quanto ha cagionato in processo di tempo la destrezza di far nell'anno 1711. rimetter la causa dal S. R. C. al Tribunale della Regia Camera, col pretesto di ritrovarsi quivi i processi di simili cause con gli Altamurani agitate; e con sì specioso ritrovamento, di far seppellire l'inquisizione, e gastigo dell'Agente del Signor Duca D. Tommaso Mazzaccara il vecchio . Ecco a qual fine presi nel 1713. i processi voluminosi di tali cause mai sempre decise, e sentenziate a favor degli Altamurani . Ecco il perchè non mai si sono tai processi restituiti, ma realmente, e fallo Dio, da chi imbolati, e sotterrati . Ed ecco finalmente, perchè si lasciò il Tribunale della Regia Camera nell'anno 1736., e si ricorse di nuovo nel S.R.C., ove con *diabolico animo* (debbono, meglio che altri, dir ora gli Altamurani) tendendosi tanti laccioli, e tanti calappj preparandosi, riuscì finalmente da reo divenir attore, e di fare spedire citazione *ad informandum* contro di coloro , i quali nel territorio del Garagnone per tre continuati , e non mai interrotti secoli , con replicati titoli, e con tre sentenze diffini-

tive , avevano continuamente esercitati i loro pieni diritti, i quali più fiate ho in questa allegazione rammentati .
Egli però è vero, che tutti cotești atti, decreti, e citazioni *ad informandum* rimasero soltanto in processo; ma non già furono contro gli Altamurani messi in esecuzione, nè la citazione *ad informandum* fu contro di alcuno de' pretesi rubricati fatta eseguire; perchè ben vedeva, e sapeva il Duca D. Pietro, che questo, o altro passo, che mai si fosse dato per esecuzione de' suddetti industriosi circuiti, avrebbe fatto venire il nodo al pettine; e quindi fu, che contentossi per allora di lasciar le cose di sì fatta guisa, per farne dipoi uso a miglior tempo; poco calendogli, che gli Altamurani avessero continuato intrepidamente l'esercizio di tutti quegli stessi diritti, i quali mai sempre pienamente nel territorio del Garagnone avevano usati .
Ed in fatti oggi i Signori tutori del pupillo Duca Mazzaccara, spacciando irragionevolmente, che stia il pupillo nel possesso della spiga, di esiger l'appoggio, i carlini trenta per ogni porta di grotta, e di altre pretese estorsioni, che vorrebbero fargli commettere; adducono per pruova di cotešto mendacissimo possesso gli atti fabbricati nel S. R. C. nell'anno 1736., e 1737.; e su d'essi declamano, gridano, e fanno fruscio con inorpellamento de' veri fatti, e con tacere tante destrezze, quante nella formazione di quelli, siccome ho divisato, n'appariscono, e saltano sul viso . Del rimanente se fossero vere le loro mendicate, e finte dicerie, potrebbero mostrare altri documenti d'aver riscosse cotešte figurate prestazioni; o almeno, allorchè nel 1736. il fu Consigliere Crivelli ordinò, che osservato si fosse il solito praticato da dieci anni
in

in poi, avrebbe il Duca D. Pietro fatt' eseguire quelle provvisioni; ed intesi gli Altamurani, com'era convenevole e necessario, avrebbe cotesto solito fatto costare. E quindi è, che 'l solo non averlo fatto, e l'averli poste le provvisioni in faccoccia, per usar poi tante sconvenevolezze, quante se ne sono accennate; basta per divisare, che sieno tutte ciance, e vane declamazioni, ed infelici industrie le loro non vere, e studiate assertive.

Oltracchè il considerar solamente le concessioni Regali, e tre sentenze, con tre giudizj seguiti in due ragguardevoli supremi Magistrati, da' quali il buon diritto degli Altamurani nel territorio del Garagnone è stato sempre confermato; fa ricreder ognuno, che troppo vane, e mendaci sieno le mal ordite declamazioni. Al che poi aggiugnendosi l'imbolamento de' mentovati processi, in cui tali sentenze son contenute; e tutti que' garbugli nel 1736. e 1737. praticati; ciascheduno, ancorchè parteggiano de' Signori tutori, rimane ben persuaso, che tutta altra la faccenda sia, di quella, che si signe di farla comparire; specialmente, allorchè per atti possessivi si adduce ciò, che nel 1736. e 1737. con biasimevole insidia, sconvenevolmente è addivenuto.

Ed a dir vero, abbisogna di esser fornito di costanza singolare, per non ismarrirsi nell' addurre per pruova quegli atti medesimi, i quali rendono rei coloro stessi, i quali ne sono stat' i fabbrici. Ma gli Altamurani oggi nulla paventano più d'intrichi, e di raggiri; perchè l'Illustre Signor Marchese Consigliero Commessario della causa, colla sua avvedutezza, imparzialità, dottrina, e fermezza osserva tutto, e tutto legge; nè si arresta a dar retta all'enfatiche espressioni, che al-

tri

tri a voce, o in iscritto ne' ricorsi, e nelle istanze possa ordire. Il S. R. C., e ciascheduno de' ragguardevolissimi, e dottissimi Signori Consiglieri, i quali debbon decidere, non sono avvezzi a farsi affascinare dalle altrui esagerazioni, nè di farsi involuppare dalle destrezze di taluni, i quali per involger le faccende non han pari; e perciò sono gli Altamurani pur sicuri, che dipendendo la loro ragione dalle Regali chiarissime concessioni, dalle sentenze di due cotanti illustri Tribunali, quanto son quelli del S. R. C., e della Regia Camera della Sommaria, eseguite per lo corso di tanti anni, e le quali formano il saldissimo titolo del continuato possesso di tre secoli, in cui essi giustamente si trovano, non ostanti le ree macchinazioni altrui; son pur sicuri, ripeto, gli Altamurani di esser nel medesimo possesso, e nell'esercizio di tutt' i loro diritti come veri usufruttuarij, e superficiarij del territorio del Garagnone mantenuti, e conservati. E nel tempo stesso supplicano essi il S. R. C. a forzar i tutori del pupillo Duca Mazzaccara ad esibir i rammentati due processi nell' anno 1713. dal loro Procuratore presi; ed i quali, non già presso di costui, ma in casa loro si trovano ascosti, siccome dalla serie di quanto è per questa causa addivenuto, manifestamente si ravvisa, e senza dubbio alcuno si palesa.

Di Napoli a' 31. di Marzo 1767.

Biblioteca Provinciale
MATERA
Stigliani

INVENTARIO N. 586